

informatore
e degli enti

normativo delle parrocchie
non commerciali

ex **L**ege



Legge sugli oratori

Riordino delle IPAB Lombarde

Riforma tributaria

**Sanatoria per lo sconfinamento
su aree demaniali**

Offerta per le Sante Messe e legati pii

Aggiornamenti normativi

2 2003

SOMMARIO

| | |
|-------------------------|---------------|
| EDITORIALE | pag. 5 |
|-------------------------|---------------|

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| ONLUS: ADEMPIMENTI IMPORTANTI ENTRO IL 3 NOVEMBRE .. | pag. 9 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

Patrizia Clementi

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| LA NUOVA LEGGE NAZIONALE SUGLI ORATORI: LUCI E OMBRE . | pag. 11 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|

Carlo Redaelli

1. L'ESENZIONE ICI DEGLI IMMOBILI ORATORIANI: NOVITÀ
O CONFERMA DI UN'INTERPRETAZIONE E AMPLIAMENTO
DEL SUO CAMPO DI APPLICAZIONE? pag. 12
2. EFFETTI URBANISTICI E GIURIDICI DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI
IMMOBILI ORATORIANI COME PERTINENZE DI EDIFICI DI CULTO
E COME OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA pag. 15
3. LA POSSIBILITÀ DI CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI
PUBBLICI IN COMODATO PER ATTIVITÀ DI ORATORIO E SIMILARI pag. 16
4. IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE
DELLE ATTIVITÀ DI ORATORIO E SIMILARI pag. 16
5. LA LEGGE NAZIONALE E LE LEGGI REGIONALI pag. 19

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RIORDINO DELLE IPAB OPERANTI IN LOMBARDIA: L.R. 1/2003 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE | pag. 21 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Alberto Fedeli

1. IPAB E MONDO ECCLESIALE pag. 21
2. LA DELIBERAZIONE DI TRASFORMAZIONE pag. 22
3. L'ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO pag. 23
4. LA PROCEDURA DI TRASFORMAZIONE pag. 26
5. LA FUSIONE pag. 28
6. L'ESTINZIONE pag. 28

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| LA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO NELLA DELEGA AL GOVERNO | pag. 31 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|

Patrizia Clementi

1. LE IMPOSTE SUL REDDITO pag. 32
2. L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO pag. 36
3. L'IMPOSTA SUI SERVIZI E L'ACCISA pag. 36

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| IN LOMBARDIA MENO CERTIFICAZIONI SANITARIE SCOLASTICHE E FORMAZIONE INVECE DEL LIBRETTO SANITARIO PER DIPENDENTI E VOLONTARI | pag. 39 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Patrizia Clementi

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| LA SEMPLIFICAZIONE DEI ROGITI IMMOBILIARI | pag. 41 |
| <i>Patrizia Clementi</i> | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| MENO VINCOLI PER CHI APPARECCHIA LE MENSE DEI POVERI | pag. 43 |
| <i>Patrizia Clementi e Francesca Palei</i> | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE | pag. 43 |
| 2. SOGGETTI DESTINATARI DELLA NUOVA OPPORTUNITÀ | pag. 44 |
| 3. ANCHE IL LEGISLATORE CONFONDE GLI ENTI NON PROFIT CON LE ONLUS | pag. 45 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| LA REGIONE LOMBARDIA INCENTIVA LA SCELTA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO MENO INQUINANTI | pag. 47 |
| <i>Patrizia Clementi</i> | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. INTERVENTI FINANZIATI E SOGGETTI BENEFICIARI | pag. 47 |
| 2. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI | pag. 48 |
| 3. MISURA DEL CONTRIBUTO | pag. 49 |
| 4. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI | pag. 50 |
| 5. TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO | pag. 50 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| UNA SANATORIA PER GLI SCONFINAMENTI SU AREE DEMANIALI | pag. 51 |
| <i>Carlo Azzimonti</i> | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. LA SANATORIA DEMANIALE | pag. 51 |
| 2. LO SCONFINAMENTO IN AREE DEMANIALI O PUBBLICHE. LIMITI E OPERE | pag. 52 |
| 3. MODALITÀ DELLA SANATORIA | pag. 54 |
| 4. LA NOTIFICAZIONE DEL DEMANIO | pag. 55 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE DIVENTANO DI RUOLO | pag. 59 |
| <i>Carlo Azzimonti</i> | |

| | |
|------------------------------------------------------|---------|
| 1. I RUOLI REGIONALI | pag. 59 |
| 2. I CONCORSI: TITOLI ED IDONEITÀ | pag. 60 |
| 3. L'ASSUNZIONE DEGLI INSEGNANTI E LA MOBILITÀ | pag. 63 |
| 4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE | pag. 64 |

APPROFONDIMENTI

| | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| OFFERTE PER SANTE MESSE E LEGATI PII | pag. 67 |
| <i>Carlo Redaelli</i> | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. IL SENSO DELL'OFFERTA PER LA CELEBRAZIONE DELL'EUCARISTIA PER SPECIFICHE INTENZIONI E LA SUA DESTINAZIONE | pag. 67 |
| 2. I LEGATI PII | pag. 69 |
| 3. QUATTRO QUESTIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I LEGATI PII | pag. 70 |
| 4. CONCLUSIONI | pag. 74 |

DOCUMENTAZIONE

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Legge 1 agosto 2003, n. 206 Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo | pag. 79 |
| Legge 7 aprile 2003, n. 80 Delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale | pag. 81 |
| Comunicazione della Regione Lombardia ai Presidenti delle IPAB | pag. 83 |

ONLUS: ADEMPIMENTI IMPORTANTI ENTRO IL 3 NOVEMBRE

Mentre questo numero va in stampa, sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre viene pubblicato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2003, n. 266, che regola le modalità di iscrizione all'anagrafe delle Onlus e i relativi controlli degli Uffici finanziari. Il provvedimento, che arriva con oltre cinque anni di ritardo rispetto alle previsioni dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 460 del 1997, è estremamente interessante anche perché riguarda aspetti essenziali della vita delle Onlus: la verifica della loro natura e il significato dell'iscrizione all'anagrafe.

L'iscrizione all'anagrafe, il cui obbligo – in forma di “comunicazione” – è previsto dall'articolo 11 del decreto istitutivo delle Onlus, è stato letto dagli enti come una sorta di “istanza” all'Amministrazione finanziaria per accedere a questa categoria di soggetti fiscalmente agevolati. Di fatto, però, come chiarito anche dalla C.M. n. 168 del 1998, la comunicazione con richiesta di iscrizione si configurava come un onere il cui assolvimento costituiva la condizione per accedere al regime agevolato e non impegnava altri che l'ente stesso circa la valutazione di possedere le caratteristiche necessarie a configurarsi come Onlus. Con il Decreto 266, invece, viene previsto che alla richiesta di iscrizione faccia seguito un'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, motivo per cui, all'iscrizione nell'anagrafe viene conferito *effetto costitutivo*.

Mentre ci riserviamo di commentare estesamente il provvedimento nel prossimo numero, anticipiamo qui un adempimento che le Onlus già esistenti e già iscritte all'anagrafe devono rispettare entro termini piuttosto brevi.

L'articolo 6 del Decreto prevede infatti che, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore (ovvero entro il 3 novembre 2003) gli enti che hanno già effettuato la comunicazione all'anagrafe secondo le previsioni dell'articolo 11 del D.Lgs. 460, utilizzando i modelli di comunicazione approvati con D.M. 18 gennaio 1998, devono integrare la documentazione a suo tempo inviata, con una copia dello statuto (o atto costitutivo) oppure con una

dichiarazione sostitutiva nella quale il legale rappresentante deve attestare le attività svolte e il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1998. L'adempimento riguarda anche gli enti ecclesiastici che hanno attivato un "ramo Onlus"; in questi casi l'atto costitutivo o statuto è sostituito dal regolamento dell'attività Onlus a suo tempo predisposto e registrato.

Il materiale deve essere inviato alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'ente e può essere spedito in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnato in duplice esemplare direttamente agli Uffici che ne restituiranno una copia per ricevuta.

La DRE effettuerà il controllo della documentazione pervenuta e entro 40 giorni dal suo ricevimento comunicherà all'ente la conferma della sua iscrizione nell'anagrafe ovvero la sua cancellazione. Qualora i dati pervenuti non risultassero idonei a esprimere una valutazione di inclusione o esclusione dall'ambito delle Onlus, la Direzione inviterà l'ente a produrre ulteriori chiarimenti e/o documenti.

Nel caso in cui gli enti non provvedano ad inviare il materiale richiesto entro il 4 novembre, sarà la DRE a richiedere loro direttamente di regolarizzare la propria posizione. Ciascun ente avrà allora 30 giorni di tempo per provvedere trascorsi i quali verrà cancellato dall'anagrafe.

Per quanto concerne invece le cosiddette Onlus di diritto (organizzazioni non governative, organizzazioni di volontariato o cooperative sociali) non è necessario alcun adempimento, dal momento che tali soggetti sono esonerati dall'onere di comunicazione all'anagrafe Onlus (cf le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello di comunicazione e la C.M. 16 luglio 1998 n. 188/E).

Qualora però l'iscrizione all'anagrafe fosse comunque avvenuta può essere utile inviare alla DRE una dichiarazione nella quale precisare che la comunicazione è stata inviata per errore, in quanto l'ente ne era esonerato, e indicare la tipologia dell'organizzazione nonché: per le Ong, il provvedimento di riconoscimento di idoneità; per le organizzazioni di volontariato, gli estremi dell'iscrizione nei registri istituiti dalle religioni e dalle province autonome; per le cooperative sociali, gli estremi dell'iscrizione nella sezione cooperazione sociale del registro prefettizio.

LA NUOVA LEGGE NAZIONALE SUGLI ORATORI: LUCI E OMBRE

Il 6 agosto scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 1° agosto 2003, n. 206, denominata *“Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”*, il cui testo riportiamo integralmente nella Sezione Documentazione. La stampa ha dato un certo rilievo al fatto, evidenziando il riconoscimento degli oratori e, soprattutto, il sostegno agli stessi da parte dello Stato, che si tradurrebbe attraverso il conferimento dell’esenzione dall’ICI per gli immobili oratoriani. Tale esenzione comporterebbe un minor gettito per i comuni (l’ICI è un’imposta comunale), che lo Stato si impegna a rimborsare tramite un apposito stanziamento di 2,5 milioni di euro annui. Questi due aspetti evidenziati dalla stampa – riconoscimento ed esenzione – sono quelli che, a una considerazione più ponderata e precisa della nuova legge, portano a parlare di luci e di ombre. Luci, per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa che l’oratorio in quanto tale esercita a beneficio dell’intera società e non solo della comunità cristiana. Ombre, dovute anche all’iter abbastanza lungo e non lineare della legge che ha preso avvio da un disegno di legge presentato da un gruppo di deputati il 31 maggio 2001, nello stesso ambito temporale dei primi analoghi provvedimenti assunti da alcune regioni o in discussione presso altre, destinati a riconoscere la funzione sociale ed educativa degli oratori. Al primo progetto di legge se ne sono aggiunti altri, ma ciò che ha creato difficoltà all’iter parlamentare è stata non la presenza di più progetti, ma la presa di coscienza che la materia era nella sua sostanza di competenza regionale. Al di là, quindi, delle affermazioni di principio e degli inviti alle regioni a provvedere in merito¹ (e alcune, come si è detto, avevano già provveduto per loro autonoma iniziativa), poco si

¹La competenza regionale è riconosciuta dalla legge in commento al termine del comma 1 dell’articolo 1 e nell’articolo 4. La previsione di un possibile intervento delle regioni a riconoscimento delle attività di oratorio o similari è presente, invece, nel comma 3 dell’articolo 1.

poteva legiferare in sede nazionale. L'impressione, derivata anche da un'attenta lettura degli atti parlamentari, è che si sia voluto comunque mostrare che anche in sede nazionale si stabiliva qualcosa di concreto a favore degli oratori, in particolare attraverso la concessione dell'esenzione dall'ICI. Peccato che gli immobili degli oratori erano già (e restano...) nella loro quasi totalità esenti dall'ICI. Pertanto, la disposizione dell'art. 3 della legge si sta rivelando non un vantaggio, ma per lo più una fonte di problemi per gli oratori. Risulta, infatti, che già in queste prime settimane di vigenza della legge diversi comuni – sempre alla perenne ricerca di fondi... – stanno contestando alle parrocchie l'esenzione ICI degli immobili oratoriani per gli anni precedenti il 2003 e in particolare per il 2002, esercizio di riferimento per chiedere il rimborso allo Stato a fronte della (presunta) nuova esenzione ICI che prende avvio dal 2003.

Prima di presentare gli altri contenuti della legge, può essere allora opportuno dare qualche indicazione su questo problema, anche al fine di fornire alle parrocchie, e agli esperti che le assistono, validi e conclusivi elementi per respingere le pretese dei comuni, con l'augurio che il legislatore nazionale sia in futuro più attento a non creare problemi alle nostre realtà, proprio quando afferma paradossalmente di volerle aiutare².

1. L'ESENZIONE ICI DEGLI IMMOBILI ORATORIANI: NOVITÀ O CONFERMA DI UN'INTERPRETAZIONE E AMPLIAMENTO DEL SUO CAMPO DI APPLICAZIONE?

La disposizione che ci interessa è quella contenuta nell'art. 2, in particolare il comma 1, che stabilisce: *“Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1”*.

La prima affermazione ha un rilievo in ambito urbanistico e su di essa (e sulla sua presunta – anche in questo caso... – novità) ritorneremo più oltre. Più interessante, per i profili fiscali (ma non solo, ma anche su questo si ritornerà più oltre) è la qualificazione degli immobili oratoriani come pertinenze di edifici di culto. Tale qualificazione *non è una novità* sia in dottrina che nella prassi con riferimento non solo all'ICI, ma a tutte le imposte, anzitutto quelle dirette (il che comportava e comporta tuttora l'esenzione dall'IRPEG degli immobili oratoriani: cf. art. 33, c. 3 del D.P.R. 917 del 1986). Il fatto che gli oratori siano compresi nelle pertinenze degli edifici di culto è stato chiarito più di dieci anni fa dal Ministero delle Finanze,

² In questo stesso fascicolo dobbiamo evidenziare, purtroppo, un'altra imprecisione del legislatore nazionale circa, in quel caso, la normativa a favore delle mense dei poveri, imprecisione o disattenzione che può creare problemi nella pratica applicazione delle nuove norme vanificando così la pur lodevole intenzione dei proponenti. Cf. P. CLEMENTI E F. PALEI, *Meno vincoli per chi apparecchia le mense dei poveri*.

al tempo dell'ISI (imposta straordinaria sugli immobili, che aveva preceduto l'istituzione dell'ICI), dalla quale erano esenti appunto gli edifici di culto e le loro pertinenze, con una risposta apparsa su *"Il Sole – 24 Ore"* del 26 settembre 1992 e una successiva risoluzione ministeriale (9/1178, 12 dicembre 1992), che includeva tra le pertinenze degli edifici di culto gli oratori, oltre all'abitazione del parroco. Da qui, in sede ICI, l'esenzione di tali immobili, in forza dell'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell'ICI, che alla lett. d) stabilisce il non assoggettamento al tributo per *"i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto [...] e le loro pertinenze"*. Non bisogna, inoltre, dimenticare, che, ammesso che restasse qualche dubbio sul carattere di pertinenzialità degli oratori rispetto agli edifici di culto, l'articolo citato prevede nella lett. i) dello stesso comma 1 una seconda fattispecie di esenzione ICI, in cui senza dubbio rientrano gli immobili oratoriani: sono esenti gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali *"destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222"*. La legge 222/1985 è la nota legge sugli enti ecclesiastici cattolici, applicativa dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984. L'articolo 16, lett. a) considera attività di religione o di culto: *"quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi. a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana"*: non vi è dubbio che le attività oratoriane sono comprese tra quelle dirette alla catechesi e all'educazione cristiana. E che le altre attività complementari a queste, ma sempre attuative di un progetto educativo cristiano, che caratterizzano la vivace vita dei nostri oratori, ossia quelle ricreative, sportive, culturali, ecc. sono tutte comunque comprese tra quelle elencate come motivo di esenzione dalla lett. i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto ICI. In conclusione: gli immobili degli oratori sono *da sempre* (cioè dalla nascita dell'imposta) esenti dall'ICI o perché pertinenza di edifici di culto, oppure perché in essi si svolgono attività tutte riconducibili tra quelle indicate nella lett. i)³. Non c'è quindi alcun motivo per cui i comuni riconoscano l'esenzione solo in forza dell'art. 2 della nuova legge 206 e ritengano un'interpretazione errata quella che ha portato a considerare fin qui esenti gli immobili oratoriani e chiedano di conseguenza la corresponsione dell'imposta non riscossa negli anni precedenti.

Chiarito ciò, si può comunque riconoscere un senso alla nuova disposizione. Come già ricordato altrove⁴, dal punto di vista fiscale, l'art. 2

³ Per una presentazione complessiva e articolata delle problematiche connesse con l'esenzione ICI degli immobili degli enti ecclesiastici e degli enti non commerciali, cf. C. REDAELLI, *Esenzioni ICI per le pertinenze degli edifici di culto, gli immobili degli enti ecclesiastici e degli enti non commerciali*, in Ex lege 4/2001, 42-61.

⁴ Cf. C. REDAELLI, *Diventa possibile l'allargamento a edifici e strutture escluse da sconti*, Il Sole 24 Ore, 10 agosto 2003, p. 15.

della legge 206 ha un duplice significato innovativo. Anzitutto quanto stabilito dal suddetto articolo deve essere visto come un'esplicita conferma a livello di legge di quanto finora affermato dalla dottrina e dalla prassi interpretativa. Non dimentichiamo che la presenza degli oratori tra le pertinenze degli edifici di culto era finora confermata solo da una risoluzione ministeriale: ben venga quindi una chiara e definitiva affermazione per disposizione di legge. Il secondo apporto – questo sì propriamente innovativo – consiste nella qualificazione *ex lege* come pertinenza degli edifici di culto di *tutti* gli immobili dove si svolgono attività di oratorio o similari (perché la legge, al comma 1 dell'articolo 1, riconosce anche le attività similari svolte, in particolare, da enti di confessioni religiose diverse da quella cattolica con le quali lo Stato abbia stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione). Sono quindi qualificati pertinenze anche gli immobili non connessi fisicamente e neppure intenzionalmente (per destinazione soggettiva: cf la nozione di pertinenza presentata dall'art. 817 cod. civ.) a un edificio di culto: può essere il caso di un oratorio gestito non da una parrocchia, ma da un istituto religioso come attività autonoma, o di un'attività religioso-educativa similare promossa da un ente religioso non cattolico. Rientrano inoltre tra le pertinenze anche le porzioni di immobili destinati a finalità educative e sociali, sempre riconducibili, secondo la descrizione data dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 206, alle attività di oratorio o similari, su cui potevano sorgere dubbi circa la loro connessione con l'attività religiosa specifica dell'edificio di culto. In conclusione, pertanto, si può constatare che la qualificazione degli immobili oratoriani come pertinenze degli edifici di culto rende senza ombra di dubbio sufficiente per fondare la loro esenzione ICI la sola disposizione della lett. d) del comma 1 dell'articolo 7 istitutivo dell'imposta. Non è più quindi necessario il ricorso alla lett. i) dello stesso comma e vengono così superati tutti i problemi connessi con l'applicazione di questa fattispecie esentiva⁵.

Si comprende così anche il senso del rimborso previsto dall'art. 2 della legge a favore dei comuni per minori entrate del gettito ICI: il legislatore nazionale ha voluto non penalizzare i comuni che, a fronte della qualificazione come pertinenze degli edifici di culto di *tutti* gli immobili ove si svolgono attività di oratorio o similari, dovessero riconoscere l'esenzione a immobili per i quali finora sussisteva qualche dubbio circa il carattere pertinenziale o che erano esclusi dalla previsione della lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto ICI perché, ad esempio, di proprietà di terzi diversi dall'ente religioso utilizzatore. I pochi casi prevedibili spiegano anche – oltre alle note e ovvie esigenze per lo Stato di risparmio di spesa – l'eseguità della somma stanziata.

⁵ Non si dimentichi che i comuni hanno, in forza della potestà regolamentare loro riconosciuta in materia di ICI, la possibilità di limitare l'esenzione in questione ai soli fabbricati (e non a tutti gli immobili) e a quelli in cui proprietario e utilizzatore coincidano.

2. EFFETTI URBANISTICI E GIURIDICI DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI ORATORIANI COME PERTINENZE DI EDIFICI DI CULTO E COME OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 206 sopra citato qualifica gli immobili oratoriani *"a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto"*. Anche questa qualificazione urbanistica non è una novità: tutte le normative regionali in materia di edilizia di culto non si limitano a comprendere tra le attrezzature religiose, che sono opere di urbanizzazione secondaria, i soli edifici di culto (chiese e simili) e le abitazioni per il personale religioso (case canoniche e simili), ma includono anche gli immobili per attività religiose, catechetiche, educative, ricreative, ecc. tra cui, evidentemente, sono compresi gli immobili destinati ad attività di oratorio. Alcune importanti conseguenze derivano da questa qualificazione degli immobili oratoriani come opere di urbanizzazione secondaria. Anzitutto in campo urbanistico: specifica e necessaria individuazione di tali immobili nella programmazione urbanistica (piani regolatori); gratuità delle concessioni edilizie e non necessità di convenzionamento; possibilità di accedere alla percentuale degli oneri di urbanizzazione secondaria (in genere pari all'8%) destinata al finanziamento degli edifici di culto.

Tutto ciò, però, era già operante prima che entrasse in vigore la legge 206. Analogamente a quanto si è detto per l'ambito fiscale, l'affermazione che gli immobili destinati a oratorio (e ad attività similari) sono opere di urbanizzazione secondaria può tornare utile in caso di dubbio interpretativo di norme regionali, soprattutto quando ci fosse stata la tendenza a restringere il concetto di attrezzature religiose – comprese nelle urbanizzazioni secondarie – agli immobili destinati al culto e poco più. Ora, l'articolo 1 della legge introduce un senso pieno e ampio delle attività di oratorio e similari: esse comprendono non solo la catechesi e il culto, ma, all'interno di un progetto di educazione cristiana, tutte le attività finalizzate agli scopi indicati nel comma 2 dell'articolo 1 (solidarietà, promozione sociale, sport, contrasto dell'emarginazione sociale, ecc.): gli immobili destinati a tali finalità oratoriane sono a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria.

Tornando poi alla qualifica degli immobili oratoriani come pertinenze di edifici di culto, resta da ricordare che essa ha importanza non solo nei campi fiscale e urbanistico, ma in tutte le disposizioni in cui si dà rilievo alla natura di pertinenza di edificio di culto (tenendo conto che giuridicamente e fiscalmente le pertinenze hanno di norma lo stesso *status* giuridico dell'edificio principale: cf art. 818 cod. civ.). Ciò può avvenire, a esempio, nelle norme di tutela della qualifica di edificio di culto contenute o richiamate nelle leggi concordatarie e nelle intese con le confessioni diverse da quella cattolica o nelle disposizioni concernenti la concessione di edifici di culto di proprietà demaniale.

3. LA POSSIBILITÀ DI CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI PUBBLICI IN COMODATO PER ATTIVITÀ DI ORATORIO E SIMILARI

Una disposizione più innovativa, rispetto a quella della qualificazione degli immobili oratoriani come pertinenze degli edifici di culto e opere di urbanizzazione secondaria, è quella contenuta nell'articolo 3 della legge 206: *"lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica"*. Interessante anzitutto è notare che la disposizione riguarda anche i beni mobili e non solo gli immobili: può trattarsi, per esempio, di attrezzature, arredamenti, apparecchiature, ecc. di proprietà pubblica imprestati agli oratori per le attività in genere dell'oratorio o, per un tempo più limitato, per specifiche iniziative. La *possibilità* della concessione in comodato di beni mobili e di immobili non è ovviamente un *obbligo* per gli enti pubblici. Se decidono però di operare in tal senso, in forza dell'articolo 3 della legge 206, la gratuità della concessione è prevista anche in deroga ad altre eventuali disposizioni che esigessero comunque un canone, anche solo ricognitorio, per la concessione di beni pubblici a enti e privati. Le parrocchie e gli altri enti che gestiscono un oratorio hanno quindi la possibilità di inoltrare domanda in merito anche per regolarizzare eventuali situazioni di fatto (per esempio, si utilizza da sempre come campo giochi un terreno in tutto o in parte demaniale, senza che ci sia un contratto scritto, o si impiegano attrezzature mobili di proprietà comunale senza che ci sia un preciso accordo in merito) o per rivedere contratti stipulati in precedenza onerosi per la parrocchia (che, per esempio, stabilivano per l'uso di un terreno del comune come campo sportivo dell'oratorio la corresponsione di un canone).

4. IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE DELLE ATTIVITÀ DI ORATORIO E SIMILARI

Abbiamo preferito dilungarci su alcune questioni pratiche legate all'interpretazione della nuova legge, vista la loro urgenza, ma effettivamente la vera novità – almeno a livello di legislazione nazionale – portata dalla legge 206 è contenuta nell'articolo 1, comma 1 e consiste nel fatto che *"lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione"*. Quanto qui si afferma va considerato con precisione: i termini utilizzati hanno un preciso significato. Si afferma per prima cosa che lo Stato (ma ciò vale anche per

le regioni e per gli altri enti pubblici) *riconosce* e *incentiva*. Ha senso parlare di riconoscimento (e anche di incentivazione) da parte dello Stato solo se l'oggetto di tale riconoscimento è qualcosa che non è proprio dello Stato (o di altri enti pubblici), né da esso promosso, ma si tratta di un'iniziativa di altri soggetti. Non è lo Stato che ha inventato l'oratorio, né lo può rivendicare come propria attività. Sono invece gli enti ecclesiastici cattolici che, soprattutto in certe zone d'Italia, da secoli (per lo meno dall'ottocento, si pensi solo a don Bosco), hanno delineato un particolare ambito educativo cristiano, stabile (fornito anche di propri ambienti "dedicati", risorse e persone) e pedagogicamente ben configurato, a favore di bambini, ragazzi, adolescenti e giovani, caratterizzato da un originale *mix* di preghiera, catechesi, gioco, sport, vita comune, iniziative culturali, attività caritative, eccetera. Lo Stato, con la nuova legge, prende atto che esiste tale ambito come proprio delle parrocchie e degli altri enti ecclesiastici e quindi come specificamente religioso (l'oratorio non è un ente, ma un'attività di un ente religioso)⁶, e che esso *in quanto tale*, senza cioè modificarsi o, peggio, tradire le proprie origini e finalità, ha *anche* una funzione educativa e sociale, importante e preziosa per la convivenza civile. Tale importanza è evidenziata dal comma 2 dell'articolo 1 che elenca le finalità che, oltre a quelle tipicamente religiose che non spetta al legislatore statale o regionale definire⁷, caratterizzano le attività di oratorio: *"Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate"*.

Occorre osservare che fino alle recenti leggi regionali che hanno preceduto la legge 206, quest'ultima inclusa, il riconoscimento del risvolto sociale ed educativo intrinseco nelle attività di oratorio era del tutto assente. Poteva quindi succedere che in un comune un'attività estiva promossa da un'associazione laica (o dallo stesso ente pubblico) coinvolgente pochi ragazzi fosse riconosciuta e finanziata, mentre la contemporanea attività di oratorio estivo con decine e decine di ragazzi partecipanti fosse del tutto ignorata solo perché svolta dalla parrocchia o da un istituto religioso. In

⁶Analoghe considerazioni valgono per attività similare svolte da enti religiosi non cattolici.

⁷Lo Stato è tenuto non a definire, ma appunto a *riconoscere* gli enti religiosi e le attività (non solo di oratorio) che sono loro proprie, nel rispetto della libertà religiosa e della indipendenza e sovranità nel suo ordine della Chiesa cattolica (art. 7 cost.) e dell'autonomo diritto di organizzazione delle altre confessioni religiose (art. 8 cost.).

tale circostanze, l'unica via di uscita, per avere un riconoscimento e un eventuale finanziamento, era quella di "travestire" l'oratorio in un centro di aggregazione giovanile o in un'altra tipologia socio-educativa prevista dalla normativa regionale. Ora, invece, l'attività di oratorio *restando tale* – quindi di natura religiosa – viene riconosciuta nella sua valenza sociale ed educativa.

Gli effetti di questo riconoscimento sono, in genere, meglio precisati dalle leggi regionali. Già però la legge 206, rinviando esplicitamente ai principi generali della legge 328 dell'8 novembre 2000 ("*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*") e a quanto contenuto nella legge 295 del 28 agosto 1997 ("*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*"), permette di concludere che le parrocchie e gli altri enti che gestiscono oratori o attività simili hanno titolo, senza che l'oratorio sia considerato un servizio sociale, a partecipare alla programmazione delle politiche sociali rivolte ai minori e di essere sostenuti nella loro attività di oratorio da interventi dell'ente pubblico. La parrocchia (o altro ente) non ha quindi bisogno di fare altro dall'oratorio per aver diritto a essere interpellata dal comune o da altro ente pubblico competente, quando si tratta di programmare interventi per i minori e di ricevere eventuali finanziamenti in riconoscimento delle finalità sociali che, accanto a quelle principali di natura religiosa, sono intrinsecamente connesse alle attività di oratorio. In particolare – è ciò merita di essere sottolineato perché già le prime esperienze indicano che è un punto facilmente frainteso dai comuni – la parrocchia per ricevere finanziamenti non deve impegnarsi a gestire specifici servizi sociali, né deve dimostrare alcunché circa la sua attività di oratorio. Per il solo fatto che questa viene posta in essere si dà una funzione sociale ed educativa. Nelle convenzioni con i comuni, pertanto, può essere corretto e opportuno descrivere le attività di oratorio o indicare il numero di ragazzi presumibilmente coinvolti ed è giusto che il comune tenga conto di questi e analoghi parametri per un suo intervento di sostegno, ma non può essere richiesto alla parrocchia di assumere le attività decise dal comune, di essere verificata nel suo operato in ambito educativo da una commissione comunale o mista, di ricevere un finanziamento a fronte di rette per appositi servizi sociali o, peggio, di impegnarsi a escludere ogni attività religiosa per favorire la più ampia partecipazione dei ragazzi del comune. Certo, nulla vieta che la parrocchia gestisca, anche in connessione con l'attività di oratorio, dei veri e propri *servizi sociali* (per esempio, un'attività organizzata di recupero scolastico), decidendolo di propria iniziativa o accogliendo una proposta di affidamento degli stessi tramite convenzione da parte dell'ente pubblico. In questo caso dovrà attenersi alla specifica normativa vigente in materia e avrà diritto a ricevere i finanziamenti previsti. Ma ciò sarà un qualcosa che *si aggiunge* all'attività di oratorio e alla sua funzione sociale ed educativa che in quanto tale è meritevole di riconoscimento e di sostegno.

5. LA LEGGE NAZIONALE E LE LEGGI REGIONALI

Come si è già ricordato, negli ultimi anni diverse regioni si sono mosse autonomamente promulgando leggi che riconoscono le attività di oratorio, vedendo in ciò una propria competenza anche alla luce della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione repubblicana. Si possono ricordare i provvedimenti regionali finora adottati: Calabria: L.R. 2 maggio 2001, n. 16 (*Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona*); Lazio: L.R. 13 giugno 2001, n. 13 (*Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori*); Abruzzo: L.R. 31 luglio 2001, n. 36 (*Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo*); Lombardia: L.R. 23 novembre 2001, n. 22 (*Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli oratori*); Piemonte: L.R. 11 novembre 2002, n. 26 (*Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri Enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio*). La Regione Friuli-Venezia Giulia ha dato rilievo agli oratori non con una legge apposita, ma nell'ambito di leggi finanziarie (art. 3, c. 23, L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 e art. 5, c. 65, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3). Anche la Regione Umbria e la Regione Marche stanno promulgando leggi analoghe.

Le leggi regionali citate si caratterizzano, come si evince del resto dai loro titoli, per il *riconoscimento* della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie e da altri enti attraverso gli oratori. In genere contengono affermazioni di principio su tale riconoscimento (citando spesso la legge quadro n. 328), stabiliscono la titolarità di diocesi e di parrocchie a partecipare alla programmazione degli interventi a favore di minori e di giovani, talvolta prevedono la stipula di apposite intese e, circa i finanziamenti, scelgono o di intervenire a livello di regione ecclesiastica e diocesi o di fare riferimento alle domande presentate dai singoli enti in collegamento con specifici progetti, o individuano come finanziabili solo determinati interventi (per esempio di natura strutturale; nuove costruzioni o riqualificazione di immobili esistenti).

La nuova legge nazionale non dovrebbe comportare modifiche per le leggi regionali esistenti, che continuano a essere in vigore, salvo eventuali integrazioni, per esempio, dove non fosse previsto il riconoscimento e il sostegno anche di attività promosse da enti religiosi non cattolici⁸.

⁸Anche se non è facile identificare per gli stessi quali siano le attività similari a quelle di oratorio.

Dovrebbe, invece, servire a confermare una corretta attenzione della comunità civile agli oratori e un apprezzamento e sostegno per la loro preziosa attività a favore di bambini, ragazzi e giovani. A sua volta la comunità cristiana (e in particolare le parrocchie) dovrebbe trovare nel riconoscimento delle attività di oratorio e nella presenza di qualche finanziamento pubblico uno stimolo a fare ancora meglio, ben sapendo che gli oratori hanno certamente bisogno di strutture e risorse economiche, ma queste sono inutili se non ci sono persone che, ispirate dai valori del Vangelo, vivano un'autentica e generosa passione educativa a favore dei ragazzi.

RIORDINO DELLE IPAB OPERANTI IN LOMBARDIA: L.R. 1/2003 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

1. IPAB E MONDO ECCLESIALE

Con l'adozione del Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11 (cf BURL, 1° supplemento ordinario, 6 giugno 2003, n. 23) attuativo della L.R. 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia", il quadro normativo è finalmente completo per procedere alle previste operazioni di trasformazione delle Ipab in persone giuridiche private (fondazioni o associazioni) o in Aziende di Servizi alla Persona (ASP)¹. Nel frattempo, con L.R. 4 agosto 2003, n. 11, è stato prorogato al 31 ottobre 2003 il termine per procedere alla trasformazione.

La riforma delle Ipab interessa anche il mondo ecclesiale. Molte Istituzioni sono infatti di origine e ispirazione cattolica o vedono la presenza nei Consigli di amministrazione delle figure del parroco o di religiosi o di rappresentanti ecclesiali o rientrano nel novero delle Ipab alle quali è stato riconosciuto lo svolgimento di attività inerenti la sfera educativo-religiosa, ai sensi dell'articolo 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Per tali Ipab, la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia – grazie alle sollecitazioni in proposito operate dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale della Conferenza Episcopale Lombarda – ha dato disposizioni affinché i Consigli di amministrazione comunicino i provvedimenti di trasformazione anche all'autorità ecclesiastica competente² (il riferimento sarà ai competenti Uffici della Curia della Diocesi dove ha sede l'ente).

¹ Per un'illustrazione delle principali novità della riforma delle Ipab introdotte dalla L.R. n. 1/2003 si rimanda a L. DEGANI e P. DELLA CAGNOLETTA, *Il futuro delle Ipab nella Regione Lombardia*, in *questa Rivista*, n. 1, 2003, pp. 61-67.

² Il testo della nota è pubblicato nella sezione *Documentazione*.

Occorre dunque che le comunità ecclesiali nel cui territorio hanno sede Ipab ad esse collegate prestino la massima attenzione ai procedimenti di trasformazione avviati, curando che i Consigli di amministrazione non solo provvedano a informare le autorità ecclesiastiche competenti ma anche, coerentemente con le origini di tali Ipab, optino per la trasformazione in persone giuridiche private e non invece in aziende pubbliche, quali sono le ASP.

Può essere utile esporre brevemente le modalità e gli adempimenti necessari che gli operatori dovranno osservare per procedere alla trasformazione delle Ipab di rispettiva competenza.

2. LA DELIBERAZIONE DI TRASFORMAZIONE

Come detto, entro il 31 ottobre 2003, i Consigli di amministrazione delle Ipab devono essere convocati per deliberare la trasformazione in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro (fondazioni o associazioni), adottando contestualmente il nuovo statuto, nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori (art. 3, comma 1, L. R. 1/2003). La trasformazione è obbligatoria, altrimenti interviene in via sostitutiva la Giunta regionale che nomina, su designazione del Comune nel quale l'Ipab ha sede, un commissario con il compito di procedere, entro il 31 gennaio 2004, alla trasformazione delle stesse in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP (art. 4, c.1 L. R. 1/2003).

L'articolo 4, comma 2, della legge regionale fissa i requisiti in base ai quali il commissario deve procedere senz'altro alla trasformazione in persone giuridiche private. Sono requisiti che riecheggiano quelli già indicati dalle sentenze della Corte costituzionale, e poi recepiti dalla legislazione regionale previgente, alla presenza di uno dei quali era possibile ottenere la depubblicizzazione (ossia il ritorno all'originaria natura privata): a) struttura associativa; b) istituzione o promozione da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata; c) finalità di ispirazione religiosa e collegamento con una confessione religiosa; d) riconoscimento, ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 616/1977 come istituzioni svolgenti prevalente attività educativo-religiosa. Si noti che tali requisiti devono essere obbligatoriamente considerati anche dal Comune in sede di espressione del proprio parere sulla delibera di trasformazione (cf l'art. 3, c. 2, L.R. 1/2003). Ne deriva che la discrezionalità dei Consigli di amministrazione nella scelta tra tornare ad essere un ente privato (depubblicizzazione) o mantenere la natura pubblica (adottando la nuova forma di ASP), trova comunque un limite nella presenza di uno di detti requisiti. Insomma non è dato mantenere la natura pubblicistica se si è in presenza di un ente che ha già – per origine, finalità o struttura istituzionale – natura privatistica. In tale situazione rientrano, come detto, tutte le Ipab in vario modo collegate con la

Chiesa cattolica, tra le quali vi sono, ad esempio, la gran parte degli enti che gestiscono scuole dell'infanzia (ossia le scuole materne o asili, secondo la denominazione spesso conservata negli statuti), normalmente sorti per iniziativa di parrochiani o benefattori legati alla parrocchia o con essa collegati: tali enti devono pertanto tornare ad essere persone giuridiche private.

3. L'ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO

Contestualmente alla deliberazione da parte dell'organo amministrativo dell'Ipab di trasformarsi in persona giuridica privata occorre adottare anche il nuovo statuto, con il vincolo del rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori. Sulle novità istituzionali che possono essere introdotte nei nuovi statuti si osserva quanto segue.

3.1 La forma giuridica dell'ente ex Ipab

La forma da assumere non può che essere o quella della fondazione o quella dell'associazione. La scelta non è arbitraria ma è vincolata dalla struttura originaria dell'ente, ricavabile dallo statuto originario. Si ha fondazione se l'elemento caratterizzante è la presenza di un patrimonio conferito dai fondatori destinato a un fine e amministrato da un Consiglio di amministrazione con membri di diritto e/o nominati da soggetti esterni (è questa la forma giuridica più diffusa tra le Ipab); si è invece di fronte ad un'associazione se l'ente si configura anzitutto come insieme di persone associate per il raggiungimento di uno scopo la cui direzione è affidata a un organo formato da membri eletti dall'assemblea degli associati.

Per quanto riguarda le fondazioni interessante è la previsione contenuta nell'articolo 17, comma 1, lett. f), del D.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, richiamato dall'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 1/2003, che consente di integrare il Consiglio di amministrazione da componenti designati da enti pubblici o privati che aderiscono alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie. Con ciò non si ha una trasformazione della fondazione in associazione (resta infatti determinante l'elemento patrimoniale e la preminenza nel Consiglio di amministrazione di membri predeterminati dalle originarie tavole di fondazione) ma si dà vita a quella particolare forma di ente che la dottrina definisce "fondazione di partecipazione". In sostanza si crea un comitato di enti sovventori, conferendo ad esso la possibilità di nominare uno o più membri (mai però la maggioranza) nel Consiglio di amministrazione, secondo modalità da stabilirsi in statuto. Per le associazioni, invece, la lett. d), del medesimo articolo 17, comma 1, dispone poi la possibilità di mantenere, se già vi sono, le persone indicate dalle originarie tavole di fondazione, a condizione però che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei

soci, in ossequio al principio di democraticità³.

Per quanto riguarda gli enti che svolgono esclusivamente un'attività ricompresa in uno degli negli undici settori previsti dall'articolo 10 del comma 1, lett. a), del D.lgs. 460/1997 è possibile acquisire la qualifica Onlus, adeguando gli statuti alle prescrizioni contenute nella relativa normativa. È il caso soprattutto degli enti che svolgono attività di assistenza sociale e socio-sanitaria (si pensi, ad esempio, alle case di riposo). Non possono invece dotarsi di qualifica Onlus gli enti gestori di scuole, a meno che l'attività di istruzione sia indirizzata nei confronti delle persone svantaggiate, come prescritto dal comma 2 del citato articolo 10 del D.lgs. 460/197⁴.

3.2 Adeguamento degli scopi statutari

Spesso gli statuti originari non sono mai stati modificati nel corso del tempo e recano scopi non più adeguati alla mutata situazione sociale. In tal caso non si deve senz'altro concludere per l'esaurimento della finalità, che costituirebbe una causa di estinzione dell'lpab (cf art. 6, L.R. n. 1/2003). Si ritiene infatti che, se l'lpab è tuttora funzionante, sia del tutto lecito, nell'adottare il nuovo statuto, adeguare la finalità originaria, purché si rimanga nell'ambito dello stesso settore di attività e fedeli alle intenzioni del fondatore. Ad esempio se l'lpab reca come scopo statutario il "sussidiare con doti le povere figlie nubende"⁵ ben può essere aggiornato indicando come scopo l'attività di beneficenza rivolta al sostegno delle giovani coppie in situazione di difficoltà che intendono sposarsi: non è un mutamento di finalità ma un adeguamento.

Si ritiene poi opportuno mantenere o esplicitare l'ispirazione cattolica dell'ente⁶ come emerge dalle tavole di fondazione e dallo statuto originario nonché dalla storia istituzionale dell'ente (ad esempio se una scuola materna ha sempre visto la presenza di insegnanti e/o direttori didattici appartenenti a una Congregazione religiosa è evidente che si è di fronte a un ente di ispirazione cattolica, anche se ciò non è esplicitato nel testo dello statuto originario).

³ L'elettività delle cariche sociali è elemento strutturale di un'associazione; si veda poi l'art. 111, c. 4-quinquies del DPR 917/1986, introdotto dall'art. 5 del D.lgs. 460/1997, che richiede il rispetto del principio di democraticità al fine del riconoscimento ai fini fiscali della natura di ente associativo non commerciale.

⁴ Per le scuole paritarie senza fini di lucro, l'art. 1, c. 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62 riconosce il trattamento fiscale previsto per le Onlus, a condizione "che abbiano i requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460". Senonché non è stato ancora chiarito (e, se non interviene una modifica legislativa, ciò potrà farlo autorevolmente il Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate o la neocostituita Agenzia delle Onlus) se tra detti requisiti debba intendersi inclusa la destinazione alle persone svantaggiate. Prudenzialmente è forse opportuno attendere tali chiarificazioni prima di richiedere l'iscrizione all'anagrafe Onlus. Lo statuto però può già recepire (tranne per il momento l'adozione dell'acronimo Onlus) le clausole statutarie previste dall'art. 10 del D.lgs. 460/1997.

⁵ L'esempio è tratto da un caso concreto trattato dall'Ufficio Avvocatura della Curia di Milano.

⁶ Ciò è tanto più importante per gli enti gestori di scuole, al fine di garantire la predisposizione di un progetto educativo di ispirazione cristiana.

3.3 Adeguamento della composizione del Consiglio di amministrazione

Può risultare non più attuale anche la composizione del Consiglio di amministrazione, per la presenza di persone non più in vita o designate da enti non più esistenti o rappresentativi di interessi non più attuali o non più rilevanti per l'Istituzione⁷. In tal caso è ben possibile introdurre delle modifiche, facendo riferimento agli interessi originari. In particolare, come spesso accade, negli organi amministrativi trovano rappresentanza gli interessi della comunità locale, religiosa (attraverso la presenza del parroco o di membri designati dalla parrocchia) e/o civile (di solito il Comune, con membri nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio comunale). Saranno perciò, di norma, i membri designati dagli enti esponenziali della comunità locale che sostituiranno quelli non più esistenti o rappresentativi di interessi non più attuali o rilevanti⁸. Va da sé che se l'ex Ipab è di matrice o ispirazione cattolica, è del tutto coerente con le disposizioni delle originarie tavole di fondazione, con la volontà dei fondatori e con la storia istituzionale dell'ente prevedere una maggiore presenza dei membri espressi dalla Chiesa locale: pertanto vi potrà essere (o si continuerà a mantenere) il parroco come membro di diritto e si potranno prevedere altri membri nominati dall'autorità ecclesiastica. Secondo le indicazioni dell'Osservatorio Giuridico Regionale della Conferenza Episcopale Lombarda, occorre aver cura, ove si preveda la presenza del parroco come membro di diritto, di introdurre la possibilità di designazione di un suo delegato⁹ (evitando così che il parroco, spesso molto impegnato in attività pastorali, sia necessariamente oberato anche da incombenze amministrative in riferimento all'ex Ipab); per quanto riguarda la nomina di rappresentanti ecclesiali, è opportuno che essa sia riservata preferibilmente all'Ordinario Diocesano¹⁰.

La presenza nel Consiglio di amministrazione di membri di nomina pubblica può essere mantenuta anche se l'ente si trasforma in persona giuridica privata. Tale possibilità è contemplata dall'articolo 17, comma 1, lett. b), della D.lgs. n. 207/2001, richiamato dalla L.R. 1/03, il quale però specifica che ciò avvenga *“purché sia esclusa ogni rappresentanza”*. Le persone nominate dall'ente pubblico cioè non possono essere rappresentanti dell'ente: una volta nominati sono dunque autonomamente respon-

⁷ Si pensi, ad esempio, ai casi in cui gli statuti prevedono la presenza di membri di nomina prefettizia o quelli, relativi alle scuole, in cui vi sono membri nominati dal provveditorato: tali figure non hanno più ragione di essere presenti negli organi di amministrazione degli enti gestori di scuole, per le modifiche istituzionali intervenute e per il nuovo sistema di autonomie locali e scolastiche.

⁸ Per gli enti gestori di scuole può essere opportuno prevedere anche una rappresentanza dei genitori.
⁹ Il testo della clausola statutaria potrebbe essere: *“è membro di diritto del Consiglio di amministrazione il parroco della parrocchia di ... o suo delegato”*.

¹⁰ Nel caso di ex Ipab di interesse esclusivamente locale e collegate con una comunità parrocchiale (si pensi in particolare a quelle che gestiscono scuole materne), la nomina può essere riservata al parroco.

sabili degli atti posti in essere nell'ambito del Consiglio, senza coinvolgere l'ente nominante. Oltre a tali conseguenze giuridiche, l'assenza di vincoli di rappresentanza dovrebbe comportare altresì che le nomine avvengano con riguardo a criteri di competenza più che di rappresentanza politico-amministrativa (si dovrebbero pertanto evitare, ad esempio, nomine in esplicita rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione consiliare, che peraltro risultano inopportune per l'ingresso di interessi politico-partitici in un ente privato).

3.4 Il patrimonio

Nello statuto si deve indicare il patrimonio dell'ente, mobiliare e immobiliare, esistente all'atto della trasformazione, il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, L.R. n. 1/2003, deve avere un valore pari alla metà di quello richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (quindi € 26.000,00). Nello statuto devono essere indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati alla realizzazione di fini istituzionali, individuando maggioranze qualificate (non basta pertanto il voto favorevole della maggioranza dei presenti ma almeno della metà più uno dei membri o altra maggiore quota) per l'adozione di delibere concernenti la dismissione di tali beni, le quali dovranno contestualmente prevedere il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità (così l'art. 17, c. 2, D.lgs. n. 207/2001, richiamato dall'art. 3, c. 3, L.R. n. 1/2003).

4. LA PROCEDURA DI TRASFORMAZIONE

La delibera di trasformazione con contestuale adozione del nuovo statuto deve essere adottata dal Consiglio di amministrazione¹¹ nella forma dell'atto pubblico (cf art. 17, c. 1, del D.lgs. n. 207/2001). A tal proposito si rileva che la deliberazione, se adottata nel rispetto delle norme dello statuto vigente e della previgente disciplina delle Ipab, riveste già la forma di atto pubblico, in quanto adottata da un ente che è ancora pubblico e con procedimento pubblicistico. In particolare si deve curare di espletare le procedure di pubblicazione della delibera, dovendo allegare all'istanza di trasformazione la dichiarazione di avvenuta pubblicazione.

I Consigli di amministrazione trasmettono, entro cinque giorni, copia della deliberazione e del nuovo statuto al Comune in cui l'ente ha sede legale, per l'espressione del parere di cui all'articolo 3, comma 2, della

¹¹ I Consigli di amministrazione scaduti sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione e comunque non oltre il 31 ottobre 2003 (art. 18, c. 12, L.R. n. 1/2003).

legge regionale e ne danno contestuale comunicazione alla competente Direzione generale della Giunta regionale ed all'ASL territorialmente competente allo scopo di consentire il tempestivo avvio della procedura di trasformazione.

Acquisito il parere del Comune ovvero decorso inutilmente il termine di 30 giorni per l'espressione dello stesso, le Ipab trasmettono l'istanza di trasformazione dell'istituzione in persona giuridica di diritto privato alla Direzione Generale della Giunta regionale competente per materia, al Comune in cui l'Ipab ha sede legale ed all'ASL territorialmente competente.

L'istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione (art. 2, c. 3, del regolamento):

- copia conforme all'originale della deliberazione di trasformazione corredata da dichiarazione di avvenuta pubblicazione;
- copia delle tavole di fondazione ovvero degli atti istitutivi;
- copia conforme del nuovo statuto e del relativo provvedimento di approvazione;
- relazione sulle attività dell'ente;
- inventario del patrimonio immobiliare con relativa perizia asseverata;
- inventario del patrimonio mobiliare;
- inventario dei beni di interesse storico-artistico con relativa perizia asseverata;
- certificazione bancaria relativa alla situazione di cassa ed ai titoli di proprietà dell'ente datata non anteriormente al sessantesimo giorno precedente alla presentazione dell'istanza;
- parere del Comune del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale ovvero dichiarazione di infruttuosa scadenza del termine per l'espressione del parere¹².

Le perizie e gli inventari, unitamente alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente, devono essere approvati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituzione.

La perizia relativa agli immobili di proprietà dell'Ipab deve essere asseverata e può essere redatta anche da un tecnico comunale.

La vigilanza sull'avvio dei procedimenti di trasformazione spetta al Comune dove l'Ipab ha sede legale, il quale, accertando il non rispetto dei termini, avvia la procedura regionale di commissariamento.

La trasformazione in persone giuridiche private senza scopo di lucro è deliberata dalla Giunta regionale, che contestualmente approva lo statuto e dispone d'ufficio l'iscrizione dell'istituzione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato.

¹² Si deve aver cura che la trasmissione al Comune, ai fini dell'espressione del parere, della delibera di trasformazione e della documentazione allegata avvenga in modo da acquisire data certa, ossia con consegna diretta del plico con acquisizione del timbro di protocollo in entrata o con invio a mezzo plico raccomandato, essendo onere dell'Ipab documentare l'avvenuta trasmissione al Comune della delibera (art. 3, c. 2, del regolamento).

L'iscrizione, per le trasformazioni disposte nel 2003, viene effettuata nell'ultimo giorno lavorativo dell'anno e i relativi effetti decorrono dal 1° gennaio 2004.

5. LA FUSIONE

La stessa scadenza del 31 ottobre 2003 riguarda la fusione tra due o più Ipab e la richiesta di estinzione (cf l'art. 5, c. 1, e 6, c. 1, della L.R. 1/2003).

Gli organi di amministrazione che gestiscono contemporaneamente più Ipab devono provvedere alla fusione, assumendo, contestualmente al provvedimento di trasformazione, l'atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate in un'unica persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in un'unica ASP, che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti. In mancanza di delibera entro il 31 ottobre 2003, la fusione è disposta d'ufficio dalla regione (art. 8, c. 3, del regolamento).

Le deliberazioni degli organi di amministrazione delle Ipab relative alla fusione degli enti interessati sono trasmesse alla competente Direzione generale della Giunta regionale unitamente all'istanza di trasformazione. L'istanza di fusione deve essere prodotta unitamente ad apposita deliberazione che contenga i documenti e gli elementi elencati nell'articolo 8 del regolamento.

La fusione con altre Ipab era prevista entro il 14 settembre 2003 anche per quelle Ipab con patrimonio inferiore al valore minimo necessario per il riconoscimento della personalità giuridica, ridotto della metà, al fine di evitare l'estinzione.

6. L'ESTINZIONE

Le Ipab non operative da almeno due anni o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti (a meno che – come detto – non siano adeguabili) ovvero non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari od altra attività assistenziale ed educativa, ovvero non abbiano proceduto alla fusione, sono soggette ad estinzione (art. 6, c. 1, L.R. n. 1/2003). La procedura di estinzione può essere avviata dal Comune o dall'ASL, i quali hanno il compito di verificare l'eventuale esistenza di Ipab che si trovano nelle predette condizioni. Se l'Ipab è priva di Consiglio di amministrazione il Comune propone alla competente Direzione generale della Giunta regionale il nominativo del soggetto cui affidare l'incarico di commissario.

Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione ovvero il commissario nominato in via sostitutiva effettuano la ricognizione dei rapporti giuridici e

patrimoniali dell'Ipab da estinguere e inoltrano, entro il 31 ottobre 2003, alla competente Direzione generale della Giunta regionale e all'autorità di controllo territorialmente competente, la richiesta di estinzione, unitamente agli esiti della ricognizione.

L'organo di amministrazione trasmette altresì alla Giunta regionale una relazione sulle finalità statutarie dell'ente e formula proposte in ordine al soggetto cui attribuire il patrimonio residuo, da individuarsi tra gli enti indicati dall'articolo 6, comma 5, della L.R. n. 1/2003: *“ente pubblico o, in subordine, a persone giuridiche private senza scopo di lucro con medesima finalità o, in mancanza, al Comune in cui l'ente ha sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio-sanitari o educativi”*. Si ritiene che, per individuare l'ente cui devolvere il patrimonio, particolare rilievo assuma il collegamento con il territorio (a tal proposito il regolamento ha chiarito che gli enti devono sussistere nello stesso ambito territoriale di riferimento per il piano di zona, cf art. 9, c. 5) e con gli interessi originari rappresentati nell'Ipab: ad esempio se l'Ipab era collegata con la comunità ecclesiale locale o comunque era di matrice o ispirazione religiosa, l'ente cui devolvere il patrimonio ben potrà essere individuato tra gli enti ecclesiastici o tra quelli di ispirazione o di iniziativa cristiana presenti sul territorio che operano nel settore di attività dell'Ipab da estinguere: educativo o sociale o socio-sanitario.

La Giunta regionale delibera entro il 31 gennaio 2004 l'estinzione dell'istituzione.

LA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO NELLA DELEGA AL GOVERNO

A distanza di oltre trent'anni dalla precedente, con la legge n. 80 del 7 aprile scorso¹ è stata avviata una profonda modificazione del sistema tributario attualmente vigente. La legge 80, infatti, conferisce al Governo la delega per la realizzazione della riforma del sistema fiscale statale. L'attuazione della riforma dovrà avvenire con l'adozione di più decreti legislativi che dovranno essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delega².

La delega prevede che il nuovo sistema dovrà essere racchiuso in un codice e che sarà basato su *cinque imposte*: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta su valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa. E' inoltre disposto che il codice sia articolato in due parti, una generale ed una speciale.

Mentre la parte speciale dovrà raccogliere le disposizioni relative alle singole imposte, a quella generale è affidato il compito di ordinare il sistema fiscale sulla base di una serie di principi identificati all'articolo 2 della legge di delega. In particolare, oltre ai generali principi di legalità, capacità contributiva e uguaglianza, sono richiamati:

- l' adeguamento delle norme nazionali alla disciplina comunitaria;
- la chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività, tutela dell'affidamento e buon fede nei rapporti contribuente-fisco e gli altri principi dello statuto del contribuente;
- il divieto della doppia imposizione;
- il divieto di applicazione analogica delle norme che stabiliscono: presupposto e soggetto passivo d'imposta, esenzioni e agevolazioni;

¹ Il disegno di "Legge delega per la riforma del sistema fiscale statale" è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 dicembre 2001, presentato al Parlamento il 28 dicembre 2001, approvato il 26 marzo 2003. La relativa legge delega è stata promulgata il 7 aprile 2003 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2003.

² Il Governo ha avviato l'elaborazione dei decreti delegati partendo dalle imposte dirette e, in particolare, dalle imposte sulle società di cui esiste un testo base elaborato dal Ministero delle Finanze e reso disponibile nel sito internet dello stesso.

- la disciplina del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo;
- la disciplina dell'obbligazione fiscale che prevede principi e regole su dichiarazione, accertamento e riscossione;
- il progressivo innalzamento della compensazione dei crediti d'imposta;
- la riduzione degli adempimenti;
- la sanzione amministrativa a carico del soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
- la sanzione fiscale penale solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario.

Di un certo interesse per gli enti *non profit* potrebbe risultare l'inclusione tra i principi dell'introduzione "*di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale*" (art. 2, c. 1, lett. n).

Prima di passare in veloce rassegna le disposizioni che possono riguardare gli enti non commerciali, ci sembra necessario sottolineare come dal provvedimento siano sostanzialmente assenti strategie e orientamenti riferiti ai tanti enti appartenenti al mondo del *non profit* (con l'eccezione di un accenno alle associazioni sportive dilettantistiche); tutt'al più gli enti non commerciali vengono considerati come soggetti destinatari di importi deducibili (art. 3, lett. c, n. 3).

I passaggi della legge di delega, oltre a quello di cui all'articolo 2, comma 1 lett. n) già segnalato in cui si fa (probabilmente?) riferimento agli enti non commerciali, possono essere velocemente elencati:

- nelle disposizioni sull'IRE si prevede un "*regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici, e a casse di previdenza privatizzate*" (art. 3, c. 1, lett. d, n. 4);
- nelle disposizioni sull'IVA, è ammessa la possibilità di escludere dalla base imponibile una quota di corrispettivo che il consumatore finale può destinare a finalità etiche (art. 5, lett. h);
- nelle disposizioni sull'imposta sugli intrattenimenti, è stabilito che devono essere previste agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attività artistiche dilettantistiche e al sostegno delle attività artistiche finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro.

In nessuno dei dieci articoli che compongono la legge di delega vi è un accenno al trattamento di enti particolarmente significativi del mondo *non profit* dotati di normative proprie più o meno caratterizzate (Onlus, fondazioni bancarie, enti ecclesiastici, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti pubblici non economici, enti lirici...).

1. LE IMPOSTE SUL REDDITO

Gli articoli 3 e 4 della legge di delega disciplinano le imposte sul red-

dito prevedendo che, in sostituzione dell'IRPEF e dell'IRPEG, saranno introdotte rispettivamente l'IRE (imposta sul reddito) e l'IRES (imposta sul reddito delle società). La prima dovrà riguardare, oltre le persone fisiche, anche gli enti non commerciali, mentre la seconda sarà riservata alle società. L'imposta sul reddito sarà calcolata, per le persone fisiche e gli enti non commerciali, applicando all'imponibile due aliquote: il 23% fino a 100.000 euro e il 33% oltre tale importo. Per le società, invece, è prevista un'aliquota unica ordinaria del 33% sull'intero imponibile.

L'abolizione dell'IRPEG e l'assoggettamento degli enti non commerciali all'IRE ha suscitato in alcuni operatori e amministratori di enti il dubbio che, una volta attuata la riforma, possa essere messa in discussione l'applicabilità dell'art. 6 del D.P.R. 601 del 1973 che riduce alla metà l'IRPEG dovuta da un buon numero di enti (tra i quali anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti). Nulla, però, nella legge delega sembrerebbe autorizzare una interpretazione di tal genere. Certamente la norma non viene esplicitamente abrogata. In generale, le abrogazioni esplicite sono estremamente limitate: riguardano l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358/1997 e le disposizioni di cui al D.Lgs. 466/1997 (D.I.T.), entrambe previste dall'art. 5; vi è poi l'obiettivo dichiarato di sopprimere l'IRAP (art. 8). Ma non sembra corretto neanche ritenere che possa trattarsi di abrogazione implicita della norma solo perché l'imposta alla quale si riferisce è stata sostituita da un'altra; la disposizione, collocata nel Titolo I del decreto 601 è inserita tra le "Agevolazioni di carattere soggettivo" e la sua validità è innanzitutto legata al soggetto cui si riferisce, non tanto all'imposta che riduce.

Va inoltre sottolineato quanto affermato dal Relatore per la maggioranza alla Camera dei Deputati che, nel presentare la riforma, ne sottolinea l'obiettivo di dar vita ad una *"fiscalità etica"* in cui *"il dovere di solidarietà può essere definito come determinazione ferma e perseverante dell'impegno alla realizzazione del bene comune"*. In tale ottica non può essere ignorato l'importante ruolo assunto dagli enti non commerciali. Lo stesso Relatore precisa che *"in particolare il nuovo fisco si dispone verso l'esigenza solidaristica dell'uomo in modi tradizionali ed innovativi. Tra i metodi tradizionali vi sono le forme di deduzione dalla base imponibile e i regimi di favore in relazione alla determinazione del tributo"*. Ben si inseriscono, in tali regimi di favore, le agevolazioni di carattere soggettivo disposte dall'art. 6 del D.P.R. 601/1973 a favore di una parte dei soggetti del *non profit*.

La prima osservazione che può essere fatta a proposito della nuova imposta sul reddito IRE regolata dall'articolo 3 (che riportiamo per esteso nella Sezione Documentazione) riguarda l'inserimento degli enti non commerciali tra i soggetti passivi, scelta che rende più esplicita la sostanziale equiparazione alle persone fisiche già contenuta nella normativa vigente (cf, in particolare art. 108, cc. 1 e 2 del D.P.R. 917/1986).

Purtroppo, però, non sembra che tale decisione sia stata valutata

con sufficiente attenzione in merito alle conseguenze che ne originano, né sembra particolarmente motivata dal punto di vista del risultato perseguito³. L'equiparazione senza alcun correttivo o specifico in riferimento a tali enti rischia infatti di risultare penalizzante per un mondo al quale, invece, la stessa relazione governativa al disegno di legge dichiara di guardare con interesse: *“l'attenzione per la dimensione sociale, nella forma della «sussidiarietà», si manifesta anche nella scelta di trasferire le persone morali e gli enti non commerciali, dall'IRPEG (dove finora sono stati accatastati), nel catalogo dei soggetti passivi dell'imposta personale. L'effetto finale è doppio. L'IRPEG diventa imposta sulle società, come negli altri ordinamenti evoluti. Di riflesso, l'imposta sul reddito, estendendosi oltre le persone fisiche, assume la piena caratterizzazione di imposta che riguarda tutti i soggetti che producono reddito e risorse, soprattutto, per la famiglia, consumo, risparmio-sicurezza, benessere”*.

La principale incongruenza dell'assoggettamento degli enti non commerciali all'IRE è costituita dalla circostanza che l'imposta è chiaramente ed esclusivamente pensata per essere applicata alle sole persone fisiche. Ciò si evince senza dubbio, ad esempio, dalle le previsioni relative alla costruzione di un imponibile che garantisca la gradualità dell'imposta (soglia di povertà, livello di reddito minimo personale, condizioni familiari; lett. c, n. 1); con evidente riferimento alle persone fisiche sono anche le previsioni del n. 7 della stessa lett. c) (regime volto a rendere partecipi i lavoratori all'andamento economico dell'impresa) e del successivo n. 8 (disciplina dei rapporti di collaborazioni coordinate e continuative). Anche il previsto regime sostitutivo per i redditi di natura finanziaria (lett. d), per quanto non incompatibile con gli enti non commerciali, è chiaramente riferito alle persone fisiche (es.: regime differenziato di favore per il risparmio affidato a fondi pensione e per il risparmio finalizzato all'acquisto della prima casa).

In alcuni casi, invece, le previsioni non sono incompatibili con gli enti non commerciali: sono quelle di cui alla lett. c), n. 5 (trattamento degli utili e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate) e n. 6 (il reddito d'impresa si calcola applicando le norme contenute nella disciplina dell'imposta sul reddito delle società).

Nel nuovo quadro prospettato, potrebbe risultare interessante il sistema di detrazioni-deduzioni di cui ai nn. 3-4, che (anche se la precisazione circa la loro concentrazione su redditi medio-bassi fa spontaneamente supporre che anche in questo caso si riferisca esclusivamente alle persone fisiche) è in parte compatibile anche con gli enti non commerciali i quali (come nella normativa attuale) hanno diritto ad abbattimenti fiscali a fronte di una serie di liberalità effettuate a favore di altri enti non commer-

³Sono pochi i passaggi nei quali, durante l'iter di approvazione della legge, sono stati esplicitamente citati gli enti non commerciali e le linee che ne hanno ispirato il trattamento fiscale loro assegnato.

ciali (cf art. 110 e 110 bis D.P.R. 917/1986). Nella delega, infatti, sembrano essere oggetto di deduzioni dall'imponibile le sovvenzioni destinate a *"non profit e attività svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; attività sportiva giovanile"*.

Sarebbe inoltre opportuno non dimenticare, nell'articolazione delle deduzioni, i costi specifici degli enti non commerciali. In particolare, sotto la previsione *"casa"* (art. 3, c. 1, lett. c, n. 3), potrebbero rientrare gli oneri relativi agli immobili nei quali gli enti svolgono la loro attività istituzionale (dagli oneri di gestione a quelli di manutenzione, specialmente quando tali immobili sono beni storico-artistici).

Sempre a proposito di deduzioni, anche in riferimento agli altri *"valori e criteri"* indicati, molti dei quali specifico campo di intervento degli enti, dovrebbe essere trovato il modo di riconoscere l'impegno economico profuso dagli enti non limitandosi a tener presenti gli enti non commerciali solo come destinatari di liberalità operate da terzi e *"premate"* con la deducibilità, ma anche come realizzatori con le loro specifiche attività di quei valori e criteri attraverso le loro specifiche attività. Dovrebbe pertanto essere prevista una deducibilità dei costi sostenuti dagli enti non commerciali per porre in essere tali attività.

Andrebbe poi equiparato il trattamento fiscale degli immobili nei quali gli enti svolgono la propria attività istituzionale a quello previsto per l'abitazione principale delle famiglie. Ad esempio, riconoscendo il *"regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa"* (art. 3, c.1, lett. d, n. 5); così pure includendo gli acquisti di tali immobili nel sistema di tassazione agevolato (registro, ipotecarie, catastali, bollo) per il trasferimento di immobili destinati ad abitazione principale (art. 6, c. 3).

Le *semplificazioni*, sostanzialmente riferite al *reddito d'impresa* e di lavoro autonomo, contemplano (lett. e): il potenziamento degli studi di settore; l'introduzione del concordato triennale preventivo; l'introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani; l'introduzione di semplificazioni contabili e di determinazione degli imponibili per le piccole e medie imprese. Con il solo riferimento alle società sportive dilettantistiche è da ultimo esplicitamente previsto il mantenimento di un regime fiscale semplificato.

La lett. f) prevede l'adozione di una clausola di salvaguardia al fine di garantire che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o uguale, ma mai peggiore del precedente. A tal proposito si deve notare che non viene precisato l'arco temporale di validità: non sembra realistico ritenere che possa riferirsi a tutti i periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della riforma.

2. L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

In riferimento all'imposta sul valore aggiunto (IVA), la cui normazione è per molti aspetti sottratta al singolo legislatore nazionale essendo sempre più attribuita a quello comunitario, la delega (cf art. 5) si limita: a stabilire alcuni principi volti a razionalizzare e semplificare gli adempimenti, in particolare in relazione ai regimi speciali e in tema di rimborso dell'imposta; a ridurre progressivamente le forme di indetraibilità e le distorsioni della base imponibile e gli effetti di duplicazione con il sistema dell'accisa; a stabilire l'armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi.

Specificamente riguardante il mondo del *non profit*, sembra essere la previsione di escludere dalla base imponibile di una parte del corrispettivo della cessione di beni, che il consumatore finale decida di destinare a finalità etiche. L'entità massima della quota di corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con la legge finanziaria compatibilmente ai saldi di finanza pubblica.

3. L'IMPOSTA SUI SERVIZI E L'ACCISA

La riforma dell'imposizione sui servizi (art. 6) ha lo scopo di concentrare e razionalizzare in un'unica obbligazione e in un'unica modalità di prelievo, compatibilmente con la natura e l'oggetto dei servizi tassati, una serie di tributi e precisamente: l'imposta di registro; le imposte ipotecarie e catastali; l'imposta di bollo; la tassa sulle concessioni governative; la tassa sui contratti di borsa; l'imposta sulle assicurazioni e l'imposta sugli intrattenimenti.

La disposizione, che è veramente scarna, si limita a previsioni marginali (unica modalità di prelievo, compatibilmente con la natura e l'oggetto dei servizi tassati; riordino dei tributi speciali; ricorso a sistemi di autoliquidazione; utilizzo di procedure e sistemi telematici per le attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria), e precisa soltanto che la riforma intende favorire i trasferimenti immobiliari, in particolare per gli immobili a destinazione abitativa e che, con riferimento all'imposta sugli intrattenimenti, saranno previste agevolazioni fiscali volte al sostegno di attività artistiche dilettantistiche, nonché delle attività artistiche finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro.

Sembra evidente che ogni altro aspetto – oggetto dell'imposta, base imponibile, aliquote e quant'altro necessario a dare consistenza ai tributi – debba essere desunto dalle norme in vigore, non escluse le previsioni agevolative destinate agli enti non commerciali

Anche per il sistema dell'accisa la delega (art. 7) dispone che la disciplina dovrà rispondere ai principi di efficienza e ottimizzazione, non-

ché semplificazione e razionalizzazione, soprattutto per privilegiare l'utilizzo di prodotti ecocompatibili ed eliminare gli squilibri fiscali esistenti nelle diverse zone del Paese. Sono inoltre previsti interventi che garantiscano una migliore armonizzazione con le direttive comunitarie in materia di imposte di fabbricazione e con l'IVA.

OFFERTE PER SANTE MESSE E LEGATI PII

Fa parte della antica tradizione della Chiesa l'uso di far celebrare Sante Messe per specifiche intenzioni dei fedeli e soprattutto a suffragio dei fedeli defunti. Si tratta di un'usanza che ha – se ben compresa – un profondo significato ecclesiologico: nel caso di un'intenzione di suffragio, ad esempio, non si ha un semplice ricordo di una persona cara che ci ha lasciato, ma si vuole esprimere la comunione che esiste tra tutti gli appartenenti alla Chiesa, vivi e defunti, nel Cristo risorto. Una comunione che si fa solidarietà nella preghiera e partecipazione reciproca al cammino di salvezza e di purificazione.

Il fatto che la celebrazione della Santa Messa per una specifica intenzione sia accompagnato da un'offerta, non pregiudica il valore profondo del gesto, ma ne esprime nella concretezza il significato. Può essere utile, non solo come pro memoria per i parroci e gli altri sacerdoti – che dovrebbero ben conoscere la materia – ma anche come informazione per i loro collaboratori in materia amministrativa, richiamare qui alcuni principi e alcune disposizioni concrete con riferimento alle diverse fattispecie.

1. IL SENSO DELL'OFFERTA PER LA CELEBRAZIONE DELL'EUCARISTIA PER SPECIFICHE INTENZIONI E LA SUA DESTINAZIONE

Occorre anzitutto dire che l'offerta non è per sé un elemento necessario affinché si abbia la presenza di una particolare intenzione nella celebrazione della Santa Messa. Il Codice di diritto canonico si premura, infatti, di ricordare che *“è vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta”* (can. 945 § 2). Anche quando c'è, l'offerta non “compra” la celebrazione eucaristica – che, tra l'altro, resta di tutta la Chiesa e non è mai “privatizzabile” –, ma si qualifica come un gesto eccle-

siale. L'offerta, infatti, esprime, con riferimento all'Eucaristia che è fonte e nutrimento della comunione tra i battezzati e nella comunione con i credenti per i quali si prega in modo particolare (credenti che anche se defunti sono stati e sono parte della Chiesa), una solidarietà con i bisogni della Chiesa e per le sue finalità. Tali finalità sono ben individuate dal can. 1254 § 2: *“I fini propri [della Chiesa, che giustificano il possesso e l'uso dei beni temporali: cf § 1] sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere a un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri”*. E sono sinteticamente ricordate con specifico riferimento alla celebrazione eucaristica: *“I fedeli che danno l'offerta perché venga applicata secondo la loro intenzione, contribuiscono al bene della Chiesa, e mediante tale offerta partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere”* (can. 946).

La prudenza, sempre necessaria quando ci sono di mezzo i soldi, e la particolare delicatezza del legame tra celebrazione sacramentale e offerta, hanno spinto la Chiesa a dare norme dettagliate già a livello di legislazione universale al fine di evitare qualsiasi forma di abuso o anche solo di uso non conveniente: *“dall'offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di contrattazione o di commercio”* (can. 947). In particolare è stabilito che il sacerdote celebrante possa ricevere per il proprio sostentamento solo l'offerta di una Santa Messa al giorno e che le offerte percepite per l'eventuale seconda e, nei giorni festivi, anche la possibile terza Santa Messa celebrata, siano destinate ai bisogni della Chiesa secondo le finalità stabilite dall'Ordinario (cf can. 951 § 1). Nella Diocesi di Milano – ma disposizioni simili si trovano anche nelle altre Diocesi – il decreto arcivescovile 21 dicembre 2001 (prot. gen. n. 4473/01), dopo aver indicato l'offerta diocesana in 10 euro, stabilisce che *“a norma del can. 951, § 1, che attribuisce all'Ordinario la destinazione delle offerte percepite per le Sante Messe binate o trinate, si stabilisce che i Reverendi Parroci consegnino all'Arcivescovo, tramite il competente Ufficio di Curia, la somma di 7 euro, versando il resto dell'offerta nella cassa della parrocchia per le necessità della stessa, salvo l'eventuale retribuzione a titolo estrinseco per il celebrante. Parte delle somme consegnate all'Arcivescovo verranno abitualmente assegnate al Seminario arcivescovile”*.

Anche le offerte date dai fedeli in occasione delle Sante Messe per intenzioni collettive, che possono essere celebrate non più di due volte la settimana, devono essere destinate – salvo l'offerta prevista dalla normativa diocesana – secondo le disposizioni dell'Ordinario (che può decidere che restino alla cassa parrocchiale), a norma del decreto *Mos iugiter* della Congregazione per il clero del 22 febbraio 1991, che regola la materia.

2. I LEGATI PII

Una particolare modalità, anche questa tradizionale, di garantire per un certo prolungato periodo di tempo la celebrazione di Sante Messe per specifiche intenzioni e nello stesso tempo di contribuire significativamente alle necessità della Chiesa, è data dalla fondazione dei cosiddetti legati pii. Il termine “legato” è qui utilizzato in senso canonistico e non è quindi sinonimo di lascito testamentario a favore di soggetti diversi dagli eredi. Si tratta, invece, di un bene devoluto a una persona giuridica pubblica canonica (parrocchia, diocesi, istituto religioso, ecc.), sia da una persona vivente, sia con disposizione testamentaria, con l'onere della celebrazione di Sante Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche per un certo periodo di tempo secondo le intenzioni dell'offerente. Più precisamente è una particolare fattispecie di “pia fondazione” – quella “non autonoma” – che il can. 1303 § 1 così definisce: *“In diritto vanno sotto il nome di fondazioni pie: [...] 2° le pie fondazioni non autonome, cioè i beni temporali devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui nel can. 114 § 2, in ragione dei redditi annui”*. A loro volta le fondazioni non autonome sono parte del più ampio concetto di “pie volontà”, di cui trattano i cann. 1299 e seguenti. A questi canoni, oltre che alla normativa diocesana, occorre quindi riferirsi per conoscere quali siano le disposizioni che regolano la materia dei legati.

Per la Diocesi di Milano, la normativa è quella a cui si accenna in nota alla cost. 327 del Sinodo diocesano 47°, riportata in appendice alle pagg. 549-553 del libro sinodale, ossia il decreto arcivescovile 19 dicembre 1986 (prot. gen. 2583/86).

Le disposizioni si possono così riassumere. La fondazione del legato pio deve essere fatta per iscritto presso il competente ufficio della Curia (la Promotoria dei Legati Pii, che è una sezione dell'Ufficio Enti Centrali) e deve fare riferimento come somma minima alla cifra periodicamente stabilita (attualmente 1.000 euro), che viene determinata con l'intento di garantire presumibilmente per tutta la durata del legato pio un reddito sufficiente allo scopo. La pia fondazione non autonoma deve fare riferimento a una parrocchia o a un'altra persona giuridica canonica pubblica (ad esempio l'Arcidiocesi, un santuario, una rettoria, ecc.) e in essa devono essere determinati con precisione gli oneri. La durata della pia fondazione non è più illimitata: non sono quindi più possibili legati perpetui. La durata massima nella Diocesi di Milano è di venticinque anni (anche nelle altre Diocesi il periodo stabilito va dai venti ai venticinque anni); ma in ogni caso il citato decreto arcivescovile precisa che il legato si estingue qualora il reddito sia inferiore alla misura dell'offerta per una Santa Messa vigente in Diocesi. Resta sempre la possibilità per l'offerente e per altre persone interessate (eredi, parenti, ecc.) di integrare il capitale nel corso della durata

del legato. Qualora il reddito sia insufficiente all'adempimento di tutti gli oneri (per es. la celebrazione di più Sante Messe), ma permetta comunque la celebrazione di almeno una Santa Messa con riferimento all'offerta diocesana, è possibile – sempre che non si proceda a un'integrazione del capitale – attuare la procedura di riduzione prevista dal can. 1308, riservata all'Ordinario (se tale facoltà gli è stata riconosciuta al momento della fondazione) o al Vescovo diocesano. Per cause proporzionate, sia l'Ordinario (sempre se a ciò autorizzato dal fondatore), sia il Vescovo diocesano hanno la facoltà di trasferire gli oneri delle Sante Messe in giorni, chiese o altari diversi dagli originari (cf can. 1309). Sia per la riduzione, sia per il trasferimento, la competenza generale è comunque della Santa Sede (cf can. 1308 § 1).

Contestualmente alla fondazione del legato è opportuno che venga decisa la destinazione del capitale iniziale per il momento dell'estinzione del legato stesso (alla parrocchia, al seminario, alla Diocesi, ecc.): in mancanza di una esplicita indicazione, in forza del can. 1303 § 2, il capitale sarà devoluto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero. Le somme di tutti i legati sono depositati presso la Promotoria, fanno riferimento alla titolarità dell'ente Arcidiocesi di Milano e vengono amministrati secondo le indicazioni del Consiglio della Cassa Diocesana Legati. Semestralmente la Promotoria trasmette alle parrocchie e agli altri enti interessati il reddito delle diverse fondazioni pie affinché venga utilizzato per l'adempimento degli oneri stabiliti (celebrazione di Sante Messe, mantenimento e decoro di tombe, ecc.). Gli oneri dei legati validamente accettati devono essere scrupolosamente adempiuti (can. 1300). Tale obbligo può essere opportunamente ricordato attraverso quanto disposto dal can. 1307, § 1: *“si rediga una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e la si esponga in un luogo ben visibile affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati”*; deve inoltre esserci un registro che il parroco o il rettore conservino presso di sé, dove si annotino i singoli oneri, il loro adempimento e le elemosine (cf can. 1307, § 2; CEI, Delibera n. 6 del 23 dicembre 1983). Spetta in ogni caso all'Ordinario, in quanto *“esecutore di tutte le pie volontà”* (cf can. 1301) la vigilanza sull'adempimento degli oneri, nonché sulla regolare amministrazione dei capitali.

3. QUATTRO QUESTIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I LEGATI PII

a) *I legati pii fondati precedentemente alle disposizioni sulla non perpetuità*
Che cosa succede ai legati pii fondati precedentemente alle disposizioni diocesane che, in applicazione del can. 1303 § 1, hanno stabilito un limite di durata? Essi per sé sono perpetui e la persona giuridica presso cui sono stati fondati deve continuare ad adempierne gli oneri. Qualora, però, il loro reddito diventi insufficiente persino a garantire l'osservanza di oneri ridotti e non ci sia chi possa e voglia integrarne il capitale e si tratti di celebra-

zione di Sante Messe, è possibile, secondo la prassi introdotta dal *motu proprio Firma in traditione* di Paolo VI del 13 giugno 1974, trasferire i legati all'Arcivescovo, che provvederà a far celebrare Sante Messe a suffragio dei defunti utilizzando il reddito proveniente dal capitale risultante dai legati trasferiti. In tal modo si continua a garantire la perpetuità dei legati, a suffragare i defunti e nello stesso tempo si libera la parrocchia da oneri che non è più in grado di soddisfare. In alternativa, è possibile ricorrere alla Sede Apostolica, chiedendo l'estinzione del legato, e conformarsi alle sue indicazioni (n.b.: come già ricordato il ricorso alla Santa Sede è sempre possibile ed è necessario per tutti i casi non risolvibili sulla base delle competenze riconosciute ad autorità inferiori dalla normativa canonica: cf cann.1308 § 1 e 1310 § 3).

b) I legati pii connessi a immobili

Talvolta un fedele dona in vita o lascia per disposizione testamentaria in morte un immobile alla parrocchia o a un altro ente ecclesiastico, chiedendo nel contempo che vengano celebrate delle Sante Messe per i propri cari defunti o anche per sé. L'atto di liberalità non è ovviamente finalizzato a ciò, ma è motivato dal desiderio di beneficiare la parrocchia o l'ente ecclesiastico. La richiesta di preghiere e suffragi non costituisce una specie di contropartita o di corrispettivo, ma esprime la fede del donante o del testatore e il suo desiderio che la comunità cristiana, da lui beneficata, preghi secondo le sue intenzioni. E la comunità cristiana – nel concreto la parrocchia (o altro ente) –, accettando la liberalità, si assume l'obbligo di adempiere quanto legittimamente richiesto dal fedele.

Di solito è relativamente facile individuare quali siano gli oneri gravanti sulla parrocchia o sull'ente beneficiato in caso di donazione, dal momento che, qualora sorgesse un dubbio, è comunque possibile concordare con il donante la precisazione di quanto da lui richiesto, informandolo sulle disposizioni canoniche in materia e avendo avvertenza circa la tipologia dell'immobile e lo scopo per cui viene donato.

In genere, sia che l'immobile sia destinato a entrare a far parte del patrimonio istituzionale dell'ente sia che sia destinato a breve o a medio termine a essere alienato, è opportuno suggerire che l'onere della celebrazione di una o più Sante Messe sia garantito nel tempo da una somma che la parrocchia utilizzerà per fondare un legato secondo le consuete disposizioni. La parrocchia (o l'ente) preleverà questa somma dal ricavato dell'alienazione dell'immobile o dalla cassa parrocchiale, qualora intenda conservare l'immobile. È consigliabile che tale cifra sia maggiorata rispetto alla tariffa minima richiesta in diocesi per la fondazione di un legato (in genere almeno una volta e mezza: quindi attualmente in Diocesi di Milano 1.500 euro), per essere più sicuri della continuità nel tempo del legato, che comunque non supererà il termine stabilito in diocesi. L'esperienza ha evidenziato la bontà di questa soluzione: è facile, infatti, che senza la periodica corresponsione da parte della Promotoria dei redditi del legato e

senza quindi un controllo sull'adempimento di esso, la parrocchia – soprattutto con il susseguirsi nel tempo del cambio dei parroci o con la perdita della memoria dell'avvenuta alienazione dell'immobile gravato da oneri di Sante Messe – venga meno ai propri obblighi. Per lo stesso motivo, quando si procede alla vendita di un immobile gravato da oneri di Sante Messe, è richiesto di fondare un legato presso la Promotoria per garantire con certezza negli anni l'adempimento degli oneri.

Nel caso di disposizioni testamentarie in cui il testatore lascia un immobile alla parrocchia chiedendo dei suffragi, può essere invece difficile individuare l'esatta volontà del fedele, se l'indicazione si presenta formulata genericamente come ad esempio: "chiedo che si celebri Messe di suffragio...; chiedo suffragi per i miei morti ...; lascio ... perché si celebrino Sante Messe..." (se l'indicazione è precisa, al massimo potrebbe esservi una sproporzione tra essa e l'effettivo rendimento dell'immobile lasciato: in tal caso o non si accetterà l'eredità o il legato, oppure, una volta accettato, si domanderà all'Ordinario una riduzione degli oneri). I criteri per interpretare la volontà testamentaria e per darvi esecuzione da tenere presenti da parte dell'Ordinario (che *"è l'esecutore di tutte le pie volontà..."*: can. 1301 § 1) dovrebbero essere i seguenti:

- * considerare che il testatore desidera per sé e, spesso, per i propri cari dei suffragi, ma che solitamente intende anche beneficiare la parrocchia (o l'ente: seminario, diocesi, ecc.), a cui chiede suffragi, destinando in tutto o in parte il proprio patrimonio alle finalità di essa (ciò è particolarmente evidente quando il lascito testamentario sia particolarmente consistente come nel caso appunto di un immobile): non sembra logico, salvo eccezioni, ritenere che il bene lasciato serva solo per far celebrare Sante Messe di suffragio;
- * fare in modo che ci sia un concreto ricordo della persona e delle sue intenzioni e che ciò comporti un impegno reale e garantito nel tempo a carico della parrocchia o dell'ente.

L'esperienza di molti anni e il confronto con i diversi casi hanno portato in Diocesi di Milano a tradurre questi criteri nel fondare comunque un legato di Messe (in modo che sia garantito il secondo criterio sopra indicato) e nell'elaborare un sistema di calcolo del capitale del legato pio e degli oneri corrispondenti a partire dal valore di perizia dell'immobile, tale che il risultato sia significativo ma non penalizzante per l'ente beneficiato (primo criterio). In concreto, si calcolano anzitutto gli oneri di Sante Messe con riferimento al 2% del valore di perizia e alla tariffa diocesana in vigore. Per esempio, se il 2% del valore dell'immobile è di 10.000 euro e la tariffa diocesana è 1.000 euro, il numero di Sante Messe da celebrare sarà di 10. Sempre per garantire il più possibile la sufficienza nel tempo del capitale, questo sarà pari a una volta e mezzo quello previsto, ossia 15.000 euro (n.b.: qualora il 2% del valore non sia una cifra perfettamente divisibile per la tariffa diocesana, si procederà a un arrotondamento per eccesso: se il resto supera la metà della tariffa, andrà aggiunta una Santa Messa).

c) I legati pii stabiliti da disposizioni testamentarie con beni mobili

Quando la disposizione testamentaria, cui è connessa la richiesta di suffragi, riguarda somme di denaro o comunque beni mobili trasformabili in denaro liquido, si possono dare due casi, da affrontarsi con gli stessi criteri sopra illustrati:

* somma lasciata con precisa indicazione degli oneri di culto;

* somma lasciata senza precisa indicazione degli oneri di culto.

Nel primo caso, occorrerà fondare un legato corrispondente agli oneri di culto richiesti sulla base della tariffa vigente per la fondazione di legati pii al momento dell'accettazione del legato testamentario. Se sarà necessario, si procederà in futuro a una riduzione degli oneri. Qualora la somma fosse inferiore alla tariffa diocesana – sempre per rendere effettiva la volontà del fedele di aver suffragi secondo le proprie intenzioni –, si procederà ugualmente alla fondazione di un legato pio per una Santa Messa, purché il capitale lasciato garantisca un reddito almeno pari all'offerta stabilita per la celebrazione di una Santa Messa, altrimenti la parrocchia o l'ente consumerà il capitale facendo celebrare delle Sante Messe in base all'offerta diocesana (lo stesso comportamento verrà assunto quando risultasse evidente l'intenzione del testatore di far celebrare solo delle Sante Messe di suffragio utilizzando la somma lasciata e non di fondare un legato pio).

Nel secondo caso – mancanza di precisa indicazione di oneri – occorrerà capire se è stata lasciata una somma di denaro solo per la celebrazione di Sante Messe di suffragio (cosa che è evidente quando, ad esempio, altre persone ed enti sono gli eredi e/o i legatari e la parrocchia o l'ente in questione è citato nel testamento solo per la richiesta di suffragi, per i quali si destina una somma sufficiente; oppure può risultare evidente dallo stesso tenore del testamento in presenza di espressioni quali: "lascio alla parrocchia xxxx euro, perché faccia celebrare delle Sante Messe in suffragio"), oppure se risulta chiaro che il testatore intendeva, chiedendo dei suffragi, beneficiare anzitutto la parrocchia o l'ente (cosa che può essere dedotta dalla consistenza della somma, oltre che da altre indicazioni testamentarie ed extra-testamentarie che attestino o, per lo meno, facciano intuire una volontà in tal senso). Nella prima evenienza, si calcoleranno gli oneri sulla base della tariffa diocesana facendo riferimento a tutta la somma (con un eventuale arrotondamento per eccesso) e si fonderà un legato pio impiegando l'intero capitale lasciato. Nella seconda evenienza, invece, si farà riferimento solo al 2% del denaro (sempre con un eventuale arrotondamento per eccesso) e si fonderà un legato con un capitale pari a una volta e mezza della tariffa diocesana moltiplicata per il numero di Sante Messe, mentre la restante parte della somma lasciata sarà invece di pertinenza dell'ente senza ulteriori oneri.

d) I legati pii riferiti in tutto o in parte a oneri diversi dalla celebrazione di Sante Messe

Può succedere che un fedele doni o lasci in morte una somma o un immo-

bile chiedendo l'adempimento di particolari finalità e ciò insieme alla richiesta di suffragi o anche senza richiedere alcun suffragio. Si tratta comunque di una pia volontà che va compresa nella sua esatta portata e, se ragionevole, accettata, rispettata e attuata.

Anche in questo caso, soprattutto se si tratta di disposizioni testamentarie, può risultare non agevole ricostruire la volontà del fedele e darvi effettivo adempimento. Occorre esaminare caso per caso, sempre con i criteri ormai più volte richiamati: la ricerca delle vere intenzioni dell'offerente, l'individuazione precisa dei beni e degli oneri, la tutela dell'ente (che deve essere effettivamente beneficiario e non solo onerato...). Un attento esame delle disposizioni e l'acquisizione di altri elementi utili allo scopo (testimonianze, lettere, ecc.) potrà così portare a vedere se ci si trova di fronte a una richiesta di oneri aggiuntivi rispetto alla principale volontà di beneficiare la parrocchia (per esempio la richiesta di mantenere la tomba di famiglia connessa all'aver nominato la parrocchia erede di tutti i propri beni) o se la volontà del fedele vincola proprio l'oggetto della propria liberalità (un immobile lasciato per uno scopo ben preciso: ad esempio, perché divenga sede delle attività della Caritas parrocchiale). In questo secondo caso occorrerà verificare se è lo stesso bene a dover essere impiegato direttamente o se, invece, saranno i suoi redditi a essere utilizzati per lo scopo indicato. Vale la pena sottolineare l'opportunità che quando ci si trova di fronte a casi simili a quelle relativi agli oneri di culto, si proceda in sede interpretativa e attuativa in modo analogo a quello sopra descritto (per riprendere l'esempio sopra citato, se la richiesta è il mantenimento della tomba di famiglia, sarà buona cosa fondare un legato pio con la somma lasciata, se chiaramente destinata tutta a questo scopo, o con riferimento al 2% della stessa o del valore di perizia dell'immobile lasciato).

Per gli oneri diversi da Sante Messe, il Codice di diritto canonico riconosce all'Ordinario, se il fondatore glielo ha concesso, la facoltà di ridurre, contenere e permutare le volontà dei fedeli a favore di cause pie, e, in particolari circostanze (diminuzione dei redditi senza colpa degli amministratori) anche senza il permesso del fondatore, di diminuire gli oneri diversi dalla celebrazione di Messe (cf can. 1310; il § 3 di questo canone stabilisce: *"Nei rimanenti casi si deve ricorrere alla Sede Apostolica"*).

4. CONCLUSIONI

Anche se non si è entrati in tutta la complessa materia delle offerte per la celebrazione di Sante Messe e dei legati pii, quanto qui esposto, soprattutto con riferimento al problema della interpretazione e attuazione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, può essere sufficiente a far nascere nel lettore un certo disagio, se non persino un senso di fastidio. L'alternativa, però, alla paziente ricostruzione della volontà dei fedeli e all'attenzione a tutto ciò che garantisce la sua scrupolosa attuazione,

soprattutto se si tratta di celebrazione di Sante Messe, non può che essere o il radicale rifiuto di un elemento tradizionale della Chiesa, che affonda le radici in tempi antichissimi (ossia la possibilità di donazioni da parte dei fedeli per un certo scopo e, in particolare, per la celebrazione di Sante Messe) o la faciloneria nell'accettare comunque qualsiasi liberalità senza garantire se non un disordinato e confuso adempimento degli oneri richiesti.

Certo, anche in questo campo, è necessaria un'attenta formazione dei fedeli affinché siano incoraggiati a sovvenire le necessità della Chiesa (cf can. 222 § 1) nelle forme più significative ed efficaci (senza caricare gli enti di oneri quasi impossibili o prevedere finalità non utili), ma anche un'altrettanto precisa formazione dei parroci e di chi con essi collabora, perché l'amministrazione dei beni ecclesiastici, soprattutto quando sono in qualche modo connessi con i sacramenti, avvenga con correttezza, saggezza e trasparenza, nello scrupoloso rispetto della volontà di chi contribuisce e delle finalità proprie della Chiesa.

GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE DIVENTANO DI RUOLO

Con la legge 18 luglio 2003, n. 186 *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2003, n. 170, viene finalmente previsto l’inserimento degli insegnanti di religione cattolica nei ruoli statali del personale docente e introdotta la nuova disciplina per il reclutamento degli stessi.

Fino ad ora infatti gli insegnanti di religione cattolica avevano un rapporto di lavoro del tutto peculiare, in pratica come incaricati a tempo determinato, di fatto incaricati annuali. Quando la nuova legge andrà a regime essi verranno assunti a tempo indeterminato e godranno di un trattamento giuridico ed economico del tutto analogo agli altri docenti di ruolo.

Così il settanta per cento dei docenti di religione ora in servizio (un buon numero rispetto ai circa 20.000 che oggi insegnano, dei quali l’ottanta per cento laici) diventeranno insegnanti di ruolo, in forza di regolari concorsi che si svolgeranno a livello regionale.

1. I RUOLI REGIONALI

La legge 186/2003, attuando quanto già delineato dalla normativa pattizia¹, prevede per gli insegnanti di religione cattolica l’istituzione di due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondente ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento (cf art. 1). Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli si applicano, salvo quanto stabilito dalla legge stessa, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle dis-

¹ Accordo di revisione del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121, e Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), resa esecutiva con D.P.R. n. 751/1985, e successive modificazioni.

posizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

Il comma 3 dell'art. 1 prevede poi che *“nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 dell’Intesa del 1985, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo”*.

L'art. 2 prevede che la consistenza delle dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica sia stabilita con apposito decreto ministeriale, articolandola su base regionale e determinandola *“nella misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti”*. In ordine alla prima applicazione della legge, il computo della dotazione organica sarà realizzato calcolando il 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

In particolare poi, in ciascuno dei due ruoli previsti su base regionale, quello per la scuola dell'infanzia ed elementare e quello per la scuola secondaria, *“le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi”*, sempre tenendo presente che nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente Autorità ecclesiastica.

2. I CONCORSI: TITOLI ED IDONEITÀ

Per quanto riguarda l'accesso ai ruoli esso avverrà grazie al superamento di concorsi per titoli ed esami, indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate e con l'ulteriore possibilità di eventuali accorpamenti su base interregionale, qualora ciò sia richiesto dall'esiguità del numero dei candidati.

Quanto alle prove di esame oggetto dei concorsi, la legge 186/2003 prevede che esse vertano sull'accertamento della preparazione culturale generale e didattica con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica (cf art. 3, c. 5).

E' importante sottolineare che la legge 186/2003 non innova in ordine ai titoli necessari per accedere ai concorsi per l'immissione in ruolo. Recita infatti l'art. 3, c. 3: *“i titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa”* del 1985 e successive modificazioni.

Conviene allora ricordare quanto prevede, al punto 4, l'Intesa tra il

Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della CEI, resa esecutiva con D.P.R n. 751/1985, e successive modificazioni. Ivi, richiamato che *“l’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline”* e che deve essere impartito *“in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica”*, si determinano i profili della qualificazione professionale degli insegnanti distinguendo anzitutto tra scuola secondaria (di primo e secondo grado) e scuola materna (oggi dell’infanzia) ed elementare.

Quanto alla scuola secondaria si richiede il possesso di uno dei titoli seguenti:

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
- c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- d) diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

Quanto alla scuola dell’infanzia ed elementare, l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito dagli stessi insegnanti di sezione o di classe, purché abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l’insegnamento della religione cattolica o comunque siano riconosciuti idonei dall’Ordinario diocesano. Qualora l’insegnamento della religione cattolica non venga impartito da detti insegnanti, esso può essere affidato:

- a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione attestata dall’Ordinario diocesano, ai sensi del can. 804, par. 1, del cjc;
- b) a chi è in possesso di valido titolo per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia ed elementari e abbia frequentato nel corso degli studi secondari superiori l’insegnamento della religione cattolica e comunque sia riconosciuto idoneo;
- c) a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.

In base all’art. 3, c. 4 poi per partecipare al concorso *“ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all’articolo 1, comma 1, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi”*.

Oltre ai titoli dunque per essere ammessi ai concorsi e poi per insegnare, occorre il riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario diocesano.

Su quali basi l'Ordinario diocesano valuta l'idoneità del candidato e rilascia il relativo certificato?

Per rispondere a questa domanda occorre rifarsi alla delibera n. 41² della Conferenza episcopale italiana la quale, nel testo modificato del 21 settembre 1990, così prevede al paragrafo primo: *“L'Ordinario del luogo che riceve da parte dei fedeli domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto”*.

La valutazione dell'idoneità è fatta pertanto in base a tre parametri: *retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica*.

Una volta effettuato, con il rilascio del relativo certificato, il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente, salvo revoca da parte dell'Ordinario diocesano stesso.

Ebbene circa la revoca e le modalità della stessa bisogna richiamare ancora la delibera n. 41 della CEI che, ai paragrafi 2 e 3, così dispone: *“L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804, § 2, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica, oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica”* (§ 2). Prima di emettere il decreto di revoca l'Ordinario del luogo deve convocare l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni; egli esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall'insegnante entro i dieci giorni successivi dalla data fissata per l'incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo. Il decreto di revoca dell'idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54, 55, 56 del Codice di diritto canonico.

L'Ordinario del luogo dà comunicazione all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo (cf §3).

In sostanza l'Ordinario diocesano può revocare il certificato di idoneità ogni qual volta appaia che l'insegnante si discosti dai parametri (ortodossia, moralità, abilità pedagogica) sulla base dei quali l'idoneità era stata riconosciuta.

Il provvedimento di revoca dell'idoneità priva il docente della capacità di insegnare e comporta per il Dirigente scolastico l'obbligo di procedere alla revoca dell'incarico, revoca che rappresenta un *“atto dovuto”*.

² Il testo della delibera è pubblicato in *Notiziario CEI* n. 8 del 1990.

A questo proposito la legge 186/2003 all'art. 3, c. 9 dichiara espressamente che *“ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3”*.

3. L'ASSUNZIONE DEGLI INSEGNANTI E LA MOBILITÀ

Esperate le prove d'esame dei concorsi, le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'Ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche nei due distinti ruoli. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'Ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.

Si costituisce così un “elenco graduato” all'interno del quale individuare coloro che debbono essere assunti per coprire i posti in organico. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, *“d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale [...] e del punto 2.5 dell'Intesa nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”* (art. 3, c. 8).

Si tratta di una vera e propria assunzione, non più di una nomina, essendosi privatizzato il rapporto di pubblico impiego, anche se si configura come un atto dovuto da parte del dirigente regionale, stante il meccanismo dell'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, alla luce dei principi costituzionali e concordatari.

La legge prevede poi che *“per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”* (art. 3, c. 10).

Di particolare interesse è poi l'istituto della mobilità previsto dall'art. 4. In base ad esso agli insegnanti di religione inseriti nei ruoli si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'“elenco graduato” relativo al ciclo di scuola

richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo Ordinario. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è sempre subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo Ordinario.

Nel caso in cui l'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia privato del riconoscimento di idoneità a seguito di revoca dello stesso per provvedimento dell'Ordinario diocesano competente ovvero qualora l'insegnante venga a trovarsi in situazione di esubero a causa della contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, avendo diritto a chiedere un'altra cattedra, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto.

Se però il docente di religione non ha i requisiti per insegnare un'altra materia o non vi ha interesse, ha comunque titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva, per il comparto pubblico, previste dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001.

4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'art. 5 infine prevede che il primo concorso per titoli ed esami (che presumibilmente sarà bandito entro l'autunno del corrente anno per potersi celebrare all'inizio del 2004) sia riservato agli insegnanti di religione che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti, relativi ai titoli e all'idoneità, previsti dall'art. 3, cc. 3 e 4.

Quanto al programma di esame del primo concorso, diversamente da quanto accadrà per i successivi, sarà diretto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica, mentre non verterà sulla preparazione culturale generale e didattica dei candidati, né tantomeno riguarderà i contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

UNA SANATORIA PER GLI SCONFINAMENTI SU AREE DEMANIALI

Con il decreto legge 9 maggio 2003, n. 102 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2003), sono state introdotte “Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”. Tra le altre, il decreto conteneva una disposizione volta a sanare gli immobili costruiti dai privati “sconfinando” su aree demaniali. Il decreto non è stato poi convertito in legge ed è quindi decaduto. Il Governo ha voluto “recuperare” la norma relativa alla cosiddetta “sanatoria demaniale”, inserendola nella legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212 del decreto 24 giugno 2003, n. 143, legge di conversione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell’11 agosto 2003 ed entrata in vigore il giorno successivo, il 12 agosto 2003. L’inserimento è avvenuto nel testo di un decreto che disciplinava tutt’altro (proroga dei termini per i condoni fiscali e disposizioni in materia di fondazioni bancarie). Tale pessima modalità di legiferare (reiterazione di parti di decreti decaduti inserendoli in altri decreti sottoposti a conversione), è stata motivata dal Sottosegretario al Ministero dell’Economia, Maria Teresa Armosino, in ragione della necessità di tutelare quei cittadini che, nel periodo di vigenza del decreto decaduto, si erano avvalsi della sanatoria sopportandone il relativo costo.

Nell’operazione di “ripescaggio” della sanatoria, essa è stata riformulata accogliendo le principali integrazioni migliorative emerse nel dibattito parlamentare relativo al precedente decreto.

1. LA SANATORIA DEMANIALE

Come accennavamo sopra, il provvedimento offre la possibilità di acquistare le aree demaniali occupate “abusivamente” mediante lo “sconfinamento” di opere realizzate su terreni adiacenti a quelli pubblici.

In particolare l’art. 5-*bis*, al comma primo, così configura la fattispe-

cie in esame: *“Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L’estensione dell’area di cui si chiede l’alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l’esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell’opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni”.*

La disposizione si configura, per certi aspetti, come una deroga all’art. 938 del codice civile, in quanto, a differenza dei rapporti tra privati, nel caso che qui ci occupa non è necessario il ricorso all’autorità giudiziaria per definire gli assetti proprietari derivanti dagli sconfinamenti.

La sanatoria vuole infatti legalizzare le situazioni irregolari, incentivando l’acquisto della porzione del bene demaniale interessato dallo sconfinamento realizzato da un soggetto qualsiasi (enti ecclesiastici compresi) con la contestuale realizzazione di un immediato gettito per le casse dello Stato o, in alternativa, prevedendo il passaggio del bene in proprietà dello Stato. Esaminiamo più nel dettaglio la fattispecie nella sua disciplina.

2. LO SCONFINAMENTO IN AREE DEMANIALI O PUBBLICHE. LIMITI E OPERE

Anzitutto deve trattarsi di porzioni di *aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato*, escluso il demanio marittimo, ed escluse pure le aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni. Precisiamo il riferimento al demanio e al patrimonio dello Stato.

Con il termine di demanio pubblico si designano le diverse categorie di beni demaniali dello Stato, come indicate nell’art. 822 del codice civile. A sua volta il demanio pubblico può distinguersi in demanio idrico (fiumi, laghi, canali), marittimo (lido del mare, spiaggia, porti, foci di fiumi), militare (opere destinate alla difesa nazionale) e storico-artistico (beni culturali). Fanno pure parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli aerodromi. Appartengono invece al patrimonio indisponibile dello Stato le foreste, che a norma delle leggi

in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, e ancora miniere, cave e torbiere.

Ebbene la sanatoria non può riguardare porzioni di spiagge o di lido del mare (demanio marittimo) né aree soggette a tutela paesaggistica o ambientale (tra queste, ad esempio, parchi e riserve nazionali o regionali, aree di interesse archeologico) ovvero aree soggette a vincolo di tutela indiretta a favore di beni culturali (per esempio, prospettive o aree di rispetto in prossimità di palazzi storici o di chiese monumentali). Sono altresì escluse dal riscatto le proprietà di enti locali (per es. demanio comunale) e di altri soggetti pubblici.

Quanto ai *limiti* dello sconfinamento, si può riscattare l'intera area pubblica "invasa" e, in più, si può anche inglobare nella domanda d'acquisto un'area pertinenziale a quella occupata per una fascia ulteriore che può raggiungere la profondità massima di tre metri. Ciò significa, per esempio, che chi ha costruito sul confine di un'area demaniale e ha aperto finestre che affacciano su quella proprietà pubblica può chiedere di acquistare la fascia di tre metri circostante.

Se ora consideriamo le opere che hanno provocato lo sconfinamento abusivo nelle aree di cui sopra rileviamo anzitutto che esse devono sottostare a due precise condizioni:

1. deve trattarsi di opere eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2002;
2. tali opere debbono essere state realizzate in forza di regolare licenza o concessione edilizia o di altri titoli comunque legittimanti (per es. in forza di una denuncia di inizio attività, di un'autorizzazione edilizia, di un condono, ecc.).

Circa le tipologie di *opere* che, in forza di sconfinamento, potrebbero esser causa di sanatoria, a titolo meramente esemplificativo e facendo riferimento a quanto detto in sede parlamentare dal rappresentante del Governo, si potrebbero menzionare alcune ipotesi quali:

- sconfinamento con parte della copertura di un capannone industriale che sporge nella proprietà demaniale;
- realizzazione su aree demaniali di una rampa di accesso a locali sotterranei adibiti a garage;
- ampliamento della sede stradale di accesso a una proprietà privata realizzata tramite sconfinamento, in danno di un lotto di terreno appartenente allo Stato;
- costruzione parziale di un manufatto su fosso non attivo.

Oltre allo sconfinamento tramite la realizzazione di opere, la norma prevede altre due ipotesi che consentono di attivare la procedura di sanatoria mediante acquisto.

La prima si ha nel caso in cui una porzione di area demaniale sia divenuta pertinenza di un fabbricato, realizzato nel fondo attiguo privato (ad esempio, con la realizzazione di un parcheggio o la destinazione a giardino-cortile a servizio dell'edificio).

La seconda ipotesi è quella dell'inclusione di una porzione di area

demaniale insieme a quella privata nel perimetro di un'area edificatoria prevista da un piano urbanistico vigente (si pensi ad esempio a un Piano regolatore che ha individuato nelle tavole un'area di Piano di lottizzazione, inglobando una parte di superficie demaniale). In tal caso infatti la maggiore superficie consentirebbe (o ha già consentito) la realizzazione di una maggiore volumetria nell'area privata.

3. MODALITÀ DELLA SANATORIA

Il comma 2 del predetto articolo 5-*bis* precisa che la domanda di acquisto dell'area deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (12 agosto 2003), – quindi, entro l'8 febbraio 2004 – alla filiale dell'Agenzia del Demanio territorialmente competente, corredandola della documentazione concernente:

- a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;
- b) il frazionamento catastale;
- c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.

Tocca quindi al proprietario del manufatto, che ha cagionato lo sconfinamento, documentare, in allegato alla domanda d'acquisto, il possesso dell'area per la quale è stato approvato il progetto edilizio, il frazionamento catastale dell'area stessa, la licenza di concessione edilizia o la concessione in sanatoria.

Inoltre, pena l'inammissibilità della domanda d'acquisto, alla domanda stessa deve essere allegata la ricevuta comprovante il *versamento* all'erario dell'intera somma dovuta a titolo di pagamento del prezzo dell'area. Detta somma è determinata secondo i parametri fissati nella tabella A allegata alla legge (sotto riportata). I valori sono espressi in euro per metro quadrato.

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato. Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 (che sotto si riproduce).

A titolo di esempio, perciò, per l'acquisto di una porzione di area demaniale della superficie di mq 30 nel Comune di Milano in zona B dovrà essere corrisposto un prezzo di euro 3.600,00.

Il comma 4 stabilisce che le procedure di vendita devono essere perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di acquisto dell'area, pertanto l'atto d'acquisto dovrà essere stipulato entro l'8 ottobre 2004.

Il perfezionamento della procedura di vendita peraltro è subordinato alla regolarizzazione, da parte dell'acquirente, dei pagamenti pregressi

dovuti per l'occupazione (senza titolo) dell'area.

Al riguardo, il valore da prendere in considerazione per calcolare l'importo dovuto è pari ad un terzo di quello individuato (in euro/mq) nella richiamata tabella A per ciascun anno di occupazione e per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale.

Si tratta di un importo rilevante e destinato a far discutere. Infatti, nell'ipotesi di occupazione pregressa massima, il prezzo di acquisto dell'area quasi si triplica. Tornando all'esempio sopra citato, oltre al prezzo di euro 3.600 dovrà essere corrisposto un indennizzo per le annualità pregresse pari ad euro 6.000 con un esborso complessivo di euro 9.600,00.

Inoltre non sarà facile stabilire la data effettiva di «invasione» dei suoli, dalla quale far decorrere il pagamento del pregresso.

In ogni caso stupisce la sproporzione tra prezzo di vendita e indennità annua di occupazione, in particolare tenendo conto del fatto che il decreto-legge 102/03, poi decaduto, non precisava il criterio di calcolo dell'indennità, ma si limitava a chiedere genericamente una «regolarizzazione dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area».

Comunque i pagamenti pregressi devono essere effettuati dall'acquirente al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. A seguito di tale adempimento, le eventuali richieste e le azioni precedentemente promosse dall'Amministrazione finanziaria del Demanio si intendono decadute.

4. LA NOTIFICAZIONE DEL DEMANIO

È poi interessante notare quanto previsto dal comma 5 ove si ipotizza che il soggetto interessato alla sanatoria lasci decorrere il termine dell'8 febbraio 2004 senza presentare la domanda di acquisto della porzione di area demaniale abusivamente occupata. In tal caso, per il proprietario distratto o incerto, il legislatore ha previsto che la filiale dell'Agenzia del Demanio territorialmente competente notifichi all'interessato un formale invito all'acquisto del bene. Si attiva così un canale d'ufficio che consentirà alle filiali periferiche dell'Agenzia del Demanio, dopo la scadenza del termine per le istanze, di inoltrare avvisi di regolarizzazione a tutti coloro che non avranno presentato spontaneamente la domanda. Si realizza perciò, in qualche modo, una sanatoria "aperta", nel senso che le procedure di regolarizzazione potranno essere avviate anche in futuro dall'Amministrazione, senza alcun limite temporale. Infatti fino a quando l'Agenzia non notifica l'invito all'acquisto non decorre alcun termine per il privato in ordine alla regolarizzazione.

Invece una volta che l'Amministrazione si è attivata, il soggetto destinatario dell'invito all'acquisto ha novanta giorni di tempo, a far data dal ricevimento dell'invito stesso, per aderire alla proposta. L'interessato dovrà allora produrre la documentazione sopra vista, di cui al comma 2, e

corrispondere l'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella A, maggiorato però di una percentuale pari al 15 per cento. Prima del perfezionamento dell'atto d'acquisto dovrà poi corrispondere l'indennità per l'occupazione abusiva dell'area.

Ma che cosa succede qualora l'interessato lasci trascorrere il termine dell'8 febbraio 2004 senza fare nulla e neppure aderisca successivamente alla proposta d'acquisto trasmessagli dall'Amministrazione?

La legge prevede, in tal caso, che la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato sia acquisita, a titolo gratuito, dallo Stato stesso.

Pare quindi urgente provvedere alla tempestiva verifica delle situazioni interessate dal disposto normativo in questione, non solo perché esso consente di sanare situazioni patrimoniali irregolari, ma anche perché, qualora il soggetto legittimato non provveda a presentare la domanda di acquisto entro i termini di legge, né aderisca all'invito all'acquisto espressamente rivoltogli, la porzione di opera che si trova sul terreno demaniale sarà persa dal proprietario dell'opera stessa e passerà gratuitamente in proprietà dello Stato (cf articolo 5-bis, comma 6).

TABELLA A (I valori sono espressi in euro/mq)

| Classi Dimensionali Comuni | Zone Territoriali Omogenee | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----|----|-----|----|----|
| | A | B | C | D | E | F |
| <i>Abitanti</i> | | | | | | |
| < 10.000 | 30 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 10.000÷100.000 | 60 | 40 | 30 | 40 | | |
| 100.001÷300.000 | 120 | 80 | 60 | 80 | | |
| >300.000 | 180 | 120 | 90 | 120 | | |

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq. da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.

*Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'**articolo 2** del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 (che si riporta qui di seguito).*

Art. 2. Zone territoriali omogenee.

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della *legge 6 agosto 1967, n. 765*:

- A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera A);
- D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

LA REGIONE LOMBARDIA INCENTIVA LA SCELTA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO MENO INQUINANTI

Con l'inverno alle porte, tornano d'attualità le preoccupazioni per l'inquinamento nelle città spesso provocato, oltre che dal traffico automobilistico, anche dalle emissioni di impianti obsoleti, poco efficienti e altamente inquinanti, quali sono quelli alimentati a combustibili solidi o liquidi di origine fossile. Per incentivare il superamento di tale situazione, la Regione Lombardia, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla realizzazione di interventi e programmi per il risanamento e la salvaguardia del proprio territorio, ha stanziato 6 milioni di euro allo scopo di incentivare l'installazione di impianti di riscaldamento a gas naturale. Il bando che disciplina l'assegnazione dei contributi per la trasformazione delle caldaie è stato approvato il 29 luglio scorso dalla Giunta Regionale con propria delibera n. 13855 ed è disponibile, unitamente alla modulistica necessaria, sul sito della regione www.regione.lombardia.it

1. INTERVENTI FINANZIATI E SOGGETTI BENEFICIARI

Sempre che si agisca con estremo tempismo (vedremo più avanti l'"incastro" di termini previsti per la richiesta, l'inizio e la conclusione dei lavori) è possibile approfittare del sussidio, tenendo presente che la sovvenzione non può riguardare l'installazione di nuovi impianti, ma esclusivamente la sostituzione di impianti esistenti alimentati a gasolio, carbone o olio combustibile con caldaie funzionanti a gas metano di potenza termica pari almeno a 35 kW. Inoltre è necessario che l'edificio in cui avviene la sostituzione sia ubicato in uno dei comuni compreso nelle "zone critiche" per la qualità dell'aria e il cui elenco si trova allegato al bando. Estremamente ampia la tipologia di immobili potenzialmente interessati, dal momento che il contributo può riguardare indifferentemente edifici ad uso residenziale, produttivo e terziario.

Come specificato nell'art. 4 del bando, la domanda può essere inol-

trata, oltre che dagli enti pubblici – ai quali è riservato il 60% dei sei milioni di euro stanziati – anche dai “privati cittadini” e dalle “imprese”. A proposito di quest’ultima tipologia viene precisato che “per impresa si intende qualsiasi soggetto, autonomo centro di imputazione giuridica, che svolga un’attività rilevante dal punto di vista economico (industriale, commerciale, di prestazione di servizi) compreso lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno; non è richiesto dunque il fine di lucro, ma è sufficiente che l’attività venga svolta secondo criteri di economicità e sia idonea in astratto a generare un profitto”. Nonostante la formulazione risulti contraddittoria con le altre precisazioni del bando, si deve ritenere che gli enti non commerciali, comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici, possano rientrare nella categoria definita “imprese”. Infatti gli enti non commerciali non sono esclusi dal bando, come dimostra l’art. 3, lett. B, che assegna il 40% dello stanziamento totale “alla trasformazione di impianti per il riscaldamento di edifici di proprietà di privati, impresi e altri enti” e l’art. 7 che precisa quale trattamento fiscale è da applicare agli enti non commerciali qualora il contributo sia riferito alle loro attività commerciali: “nel caso di soggetto non imprenditore in senso proprio (es. Onlus)” il trattamento sarà quello previsto per le imprese se lo stesso viene “concesso in relazione allo svolgimento di quelle attività dotate di rilevanza economica”. Ne deriva di conseguenza che il contributo può essere riconosciuto anche in relazione alle attività istituzionali che non presentano rilevanza sotto il profilo della commercialità (in tal caso il contributo non avrà rilevanza fiscale).

2. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI

Le richieste di contributo devono essere redatte utilizzando l’apposito *Modello A* allegato al bando e presentate entro il *31 dicembre 2003*. Devono essere indirizzate alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Unità Organizzativa Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche – Via Stresa, 24 – 20124 Milano e possono essere inoltrate a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnate a mano allo sportello del protocollo. L’istanza, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, va presentata in bollo, completa di tutta la documentazione richiesta.

La domanda deve essere presentata dal proprietario dell’edificio; se il soggetto che intende eseguire i lavori di sostituzione e richiedere il finanziamento non è il proprietario dell’immobile, ma solo il locatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, è necessaria apposita dichiarazione di assenso alla trasformazione dell’impianto da parte del proprietario.

Non sono ammessi al contributo i lavori iniziati prima della data di presentazione della domanda; pertanto nella domanda occorre dare specifica dichiarazione della circostanza che essi non siano in corso. Il termi-

ne dei lavori di trasformazione è differenziato a seconda della tipologia di impianto che si sostituisce: per quelli a olio combustibile o carbone, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2003; per quelli a gasolio al 30 settembre 2004 (ma è previsto un incentivo se i lavori vengono terminati entro l'anno in corso).

Entro 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la fine dei lavori, il richiedente dovrà inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione di fine lavori.

3. MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo, che per i soggetti diversi dagli enti pubblici può raggiungere un importo massimo totale per richiedente pari a 50.000 euro, non deve comunque superare il 70% del costo totale ammissibile sostenuto per ogni impianto trasformato. Rientrano tra i costi ammissibili:

- le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione degli impianti, ecc);
- la fornitura e posa in opera di caldaia, bruciatore, tubazioni e ogni altro materiale e componente necessario all'installazione;
- le eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione dell'impianto (adeguamento locale caldaia);
- le eventuali opere elettriche strettamente necessarie e connesse all'installazione dell'impianto;
- gli eventuali oneri per la sicurezza;
- le spese di allacciamento al gas naturale.

Le domande che risulteranno rispondenti ai requisiti richiesti verranno finanziate sulla base dell'ordine di ricezione, sino all'eventuale esaurimento dei fondi stanziati.

L'ammontare della sovvenzione varia in base alla classe di potenza termica e alla classe di efficienza energetica della nuova caldaia e alla tipologia dell'impianto sostituito come indicato nelle tabelle seguenti.

Per incentivare la tempestiva sostituzione degli *impianti a gasolio* è previsto che il contributo venga raddoppiato se i lavori di installazione della nuova caldaia sono ultimati entro il 31 dicembre 2003.

| CONTRIBUTI PER IL PASSAGGIO DA OLIO COMBUSTIBILE O CARBONE A GAS NATURALE (€/kW) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Classi di potenza</i> | <i>Contributo per caldaie tradizionali</i> | <i>Contributo per caldaie a tre o più stelle</i> |
| tra 35 e 200 kW | 40 €/kW | 50 €/kW |
| tra 200 e 600 kW | 30 €/kW | 40 €/kW |
| oltre 600 kW | 20 €/kW | 30 €/kW |

| CONTRIBUTI PER IL PASSAGGIO DA GASOLIO A GAS NATURALE (€/kW) (LAVORI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2004) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Classi di potenza</i> | <i>Contributo per caldaie tradizionali</i> | <i>Contributo per caldaie a tre o più stelle</i> |
| tra 35 e 200 kW | 40 €/kW | 50 €/kW |
| tra 200 e 600 kW | 30 €/kW | 40 €/kW |
| oltre 600 kW | 20 €/kW | 30 €/kW |

4. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

A lavori ultimati, l'ente assegnatario del contributo dovrà presentare alla Regione Lombardia la domanda di liquidazione per fine lavori, redatta conformemente al *Modello C* allegato al bando.

Il termine per la presentazione della documentazione necessaria a ottenere la liquidazione è fissato al *31 gennaio 2004* per le sostituzioni di impianti alimentati ad olio combustibile o a carbone e al *31 ottobre 2004* per quelli alimentati a gasolio.

Il mancato invio della comunicazione di fine lavori o la mancata presentazione della domanda di liquidazione comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo assegnato.

Il contributo può inoltre essere revocato in caso di mancato rispetto nella realizzazione dell'opera: degli adempimenti di legge, degli impegni assunti in fase di presentazione della domanda di contributo o della specifica tecnica nella realizzazione dell'opera.

Resta facoltà della Regione Lombardia eseguire verifiche a campione sugli impianti in relazione ai quali è stato erogato un contributo.

5. TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO

Il contributo riferito alle attività istituzionali dell'ente non commerciale (esempio per la caldaia dell'edificio di culto) non comporta alcun obbligo fiscale dichiarativo o contabile e non è assoggettato all'obbligo di rimborso previsto invece qualora il contributo sia richiesto nell'ambito di un'attività commerciale.

In tal caso al contributo si applica la disciplina introdotta dall'art. 72 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 il quale prevede che il 50% del contributo deve essere rimborsato, al tasso di interesse dello 0,5%, secondo un piano quinquennale di rientro con decorrenza dal primo quinquennio della concessione e termine nel secondo quinquennio. Le modalità per la restituzione della quota di contributo saranno definite con un successivo provvedimento regionale¹.

¹La previsione è stata introdotta per rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese.

MENO VINCOLI PER CHI APPARECCHIA LE MENSE DEI POVERI

La stampa, facendo il verso al titolo di un provvedimento adottato dagli Stati Uniti con analoghe finalità nel 1996, l'ha battezzata la "legge del buon samaritano", il legislatore, più prosaicamente: "*Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale*". Si tratta della legge n. 155, promulgata il 25 giugno scorso¹, voluta allo scopo di agevolare le organizzazioni caritative che cercano di garantire il primo tra tutti i bisogni – il cibo – ai tanti poveri che vivono sul nostro territorio. Il fenomeno della povertà, più diffuso di quanto abitualmente si creda, è stato appena fotografato dalle ultime indagini dell'ISTAT² che riferiscono la presenza di quasi tre milioni di persone che versano in condizioni di povertà assoluta (sono, cioè, prive dei beni essenziali per condurre una vita dignitosa) e di altri due milioni e mezzo di famiglie, oltre 7 milioni di individui, che vivono sotto la soglia della povertà relativa (ovvero che hanno solo il necessario per la mera sussistenza).

1. OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Gli enti che lavorano per rispondere ai bisogni alimentari degli indigenti operano sia distribuendo pasti attraverso le cosiddette mense dei poveri, sia consegnando viveri ai nuclei familiari in difficoltà. La loro attività si regge, oltre che sul volontariato degli operatori, sulla generosità dei benefattori che spesso non offrono solo denaro, ma anche generi alimentari. Sono ormai diventate tradizione le raccolte del Banco Alimentare, ma iniziative analoghe sono spesso promosse anche da altri soggetti come, ad esempio, la Caritas, le cui raccolte sono in genere destinate a soccorrere popolazioni colpite da calamità, oppure le parrocchie, che utilizzano i

¹Publicata sulla Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2003, n. 155.

²Dati diffusi nel mese di luglio e riferiti a un'indagine campionaria relativa all'anno 2002.

viveri offerti per assistere le famiglie bisognose o per aiutare altri soggetti che gestiscono iniziative assistenziali.

Mentre non si pongono problemi nel caso di donazioni di alimenti già confezionati (che di norma sono perfettamente idonei al consumo se integri nelle confezioni, non scaduti né deteriorati), diversa è la situazione dei cibi pronti al consumo e non confezionati (e anche di quelli confezionati, ma vicini alla scadenza). In relazione a questa tipologia di alimenti, infatti, gli obblighi previsti dalla cosiddetta "responsabilità di percorso" (garanzie circa: il corretto stato di conservazione, le prescritte modalità di trasporto, le idonee forme di deposito, le richieste condizioni di utilizzo) rischiano di creare significativi ostacoli al loro utilizzo a favore dei poveri.

La legge 155/2003 si prefigge proprio l'obiettivo di superare queste difficoltà prevedendo che gli enti caritativi *"che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti"*. Le organizzazioni che gestiscono mense per non abbienti non saranno più tenute al rispetto delle complesse normative in materia igienico-sanitaria analoghe a quelle richieste ai soggetti che operano professionalmente nel campo della produzione, distribuzione e somministrazione di alimenti, ma solo a quelle normalmente richieste ai consumatori finali. In particolare la loro equiparazione ai consumatori finali evita che possano essere considerate *"industria alimentare"* secondo la definizione del D.Lgs. n. 155 del 26 maggio 1997³ ai fini dell'applicazione delle procedure di autocontrollo previste.

La modifica normativa dovrebbe pertanto contribuire a limitare la giornaliera distruzione, a cui paradossalmente si assiste a fronte di un così pressante bisogno, di grandi quantità di alimenti e di pasti preparati e non consumati nelle mense scolastiche e aziendali, nelle aziende di ristorazione e simili: vi è ora una percorribile alternativa all'eliminazione finora richiesta dalle norme in materia di igiene.

2. SOGGETTI DESTINATARI DELLA NUOVA OPPORTUNITÀ

È noto che le mense dei poveri sono gestite da organismi di diverso tipo, appartenenti alle tante tipologie di enti che costituiscono il variegato mondo del *non profit*. A volte si tratta di enti di tipo associativo, diversamente configurati (associazioni di volontariato, di promozione sociale, caritative, ecc.); in altri casi le iniziative fanno capo a fondazioni con finalità assistenziali, spesso storicamente radicate sul territorio; frequentemente

³L'art. 2 del D.Lgs. 155/1997 definisce industria alimentare *"ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari"*.

la gestione fa capo ad enti ecclesiastici, in prevalenza parrocchie e istituti religiosi; non mancano, infine, esperienze riconducibili alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

La semplice osservazione della realtà porterebbe a presumere che la legge sia rivolta a *tutti* i soggetti del cosiddetto *privato sociale*, senza peraltro dimenticare che un buon numero di queste iniziative sono gestite direttamente o indirettamente da enti pubblici, prevalentemente i comuni. Meraviglia, quindi, che il legislatore abbia invece voluto identificare esclusivamente nelle Onlus i beneficiari della disposizione. La scelta, che sembra incomprensibile nel merito (perché non trattare allo stesso modo tutti gli enti che offrono lo stesso servizio?), non è condivisibile nel metodo (ancora una volta viene usato in senso civilistico una qualificazione che è solo un distintivo fiscale: le Onlus, infatti, non sono soggetti giuridici, ma “*un’autonoma e distinta categoria di enti rilevante solo ai fini fiscali*”⁴).

3. ANCHE IL LEGISLATORE CONFONDE GLI ENTI NON PROFIT CON LE ONLUS

Con la formulazione adottata, il legislatore ha di fatto escluso una buona fetta di coloro che si occupano di questa importante forma di assistenza ai poveri e sembra legittimo domandarsene il motivo. Una risposta può essere tentata analizzando la genesi del provvedimento che prende formalmente il via con un disegno di legge di iniziativa governativa, sollecitato da cittadini sensibili al problema. Proprio questo suo originare da una specifica esperienza può forse spiegare come in prima battuta la proposta facesse riferimento alle sole associazioni di volontariato con l’intenzione di agevolarne “*l’attività finalizzata alla distribuzione di viveri e alimenti agli indigenti*”. Successivamente, nell’ambito della Conferenza Stato-Regione, su richiesta dei Presidenti delle Regioni l’ambito soggetto è stato ampliato con l’inserimento delle associazioni di promozione sociale, degli enti ecclesiastici e delle fondazioni.

I destinatari della norma così identificati sono stati in un primo momento confermati nella versione approvata in prima lettura dal Senato. La loro riduzione alle sole “*organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale*” è avvenuta alla Camera con l’approvazione di un emendamento che, nelle intenzioni del proponente, avrebbe dovuto garantire l’utilizzo dell’agevolazione da parte di tutti gli enti *non profit* che operano nel settore considerato⁵.

⁴ Circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, emanata dal Ministero delle Finanze a commento sistematico del D.Lgs. 460 del 1997.

⁵ Si veda, in particolare la discussione alla Commissione Affari Sociali del 14 maggio 2003, durante la quale è stato affermato che l’elencazione presente nel disegno di legge (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fondazioni) avrebbe comportato il rischio “*di estromettere altre realtà, capaci di svolgere le stesse funzioni*”; di conseguenza si

Al di là del caso concreto, va notata con preoccupazione la circostanza che, non solo presso l'opinione comune, ma neanche da parte del legislatore il mondo del *non profit* viene fatto coincidere con le Onlus.

riteneva *“più corretta la dizione proposta* [organizzazioni non lucrative di utilità sociale] (On. Valpiana). Senonché il risultato effettivo è esattamente l'opposto! Ancor più inspiegabilmente è stato affermato che il riferimento alle Onlus sia da preferire a motivo della sua chiarezza *“in quanto fa riferimento ad una definizione certa, sulla base di precise indicazioni normative, migliorando la formulazione originaria dell'articolo”* (On. Battaglia).

LA SEMPLIFICAZIONE DEI ROGITI IMMOBILIARI

La legge n. 591 del 1997, meglio conosciuta come "legge Bassanini", impegna il Governo a presentare annualmente provvedimenti di delegificazione e di snellimento di procedimenti amministrativi. In tale ambito si colloca la L. 29 luglio 2003, n. 229¹ *"Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001"*.

Oltre alle vere e proprie disposizioni riguardanti la semplificazione e il riassetto normativo (Capo I), a quelle contenenti disposizioni in materia di analisi di impatto della regolamentazione e di atti normativi e in materia di pubblico impiego (Capo II) e a quelle volte a implementare l'uso di strumenti informatici (Capo III), nell'ambito delle *"Disposizioni transitorie e finali"* (Capo IV), la legge contiene un articolo, il 23, rubricato *"Abrogazioni"*, che va evidenziato in quanto interessa ogni soggetto che effettua trasferimenti immobiliari, non esclusi gli enti non commerciali.

Il secondo comma dell'articolo citato, infatti, dispone l'abrogazione delle norme attraverso le quali gli Uffici finanziari acquisivano informazioni circa la regolarità tributaria degli immobili trasferiti in forza di atti *inter vivos*².

Infatti, con l'entrata in vigore della legge (ovvero a decorrere dal 9 settembre 2003), non è più richiesto che gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di fabbricati o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sugli stessi, contengano la dichiarazione dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto o, in mancanza, l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato. Si ricorda che

¹Publicata sulla Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196.

²Si tratta dei commi 13-ter, 13-quater e 15-quinquies dell'art. 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, conv. L. 26 giugno 1990, n. 165.

in caso di omessa dichiarazione del reddito il notaio era tenuto a denunciare la circostanza all'Amministrazione finanziaria e che l'omissione dell'informazione riguardante la posizione circa gli obblighi fiscali era causa di nullità dell'atto. Analogamente non è richiesto al Conservatore dei registri immobiliari di segnalare agli Uffici finanziari i provvedimenti giudiziari e le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali³.

Va segnalato che oltre ad eliminare l'obbligo della dichiarazione relativa alla regolarità tributaria degli immobili, il provvedimento ha anche l'effetto di sanare, con effetto retroattivo, la nullità degli atti privi della stessa stipulati nel passato. Vengono tuttavia fatti salvi i diritti acquisiti e trascritti da terzi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge.

³Le disposizioni non si applicavano agli immobili strumentali per l'esercizio di impresa e alle parti comuni condominiali di immobili e relative pertinenze.

IN LOMBARDIA MENO CERTIFICAZIONI SANITARIE SCOLASTICHE E FORMAZIONE INVECE DEL LIBRETTO SANITARIO PER DIPENDENTI E VOLONTARI

La Regione Lombardia, con legge regionale 4 agosto 2003, n. 12, ha modificato le disposizioni relative alle certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica: alcune modifiche riguardano soprattutto gli enti che svolgono attività scolastiche, mentre altre coinvolgono una platea ben più vasta dal momento che sono indirizzate a qualunque soggetto che, anche senza scopo di lucro e anche al di fuori di una attività di tipo imprenditoriale, prepara, trasforma, somministra o distribuisce alimenti. Sono quindi ricomprese, per fare alcuni esempi di attività delle parrocchie e degli enti non commerciali: le mense scolastiche e i bar parrocchiali o dei circoli associativi; le cucine da campo degli scout e le case per ferie; le somministrazioni occasionali di cibi e bevande spesso legate a feste e ricorrenze e le distribuzioni di pasti nei centri di aggregazione giovanile o nell'ambito degli oratori feriali.

L'articolo 2 della legge abolisce una serie di certificazioni sanitarie, come il certificato di sana e robusta costituzione, quello di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e per l'assunzione di minori, quello di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale.

È inoltre disposto che, in luogo del certificato che attesta l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, sia sufficiente una autocertificazione e che il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori devono essere rilasciati dal medico curante o dal pediatra.

Specificamente riferito alle misure sanitarie in ambito scolastico, l'articolo 3 assegna al dipartimento di prevenzione delle ASL la responsabilità della prevenzione collettiva nelle scuole di ogni ordine e grado e abolisce una serie di obblighi quali: la tenuta dei registri di medicina scolastica, gli archivi delle cartelle sanitarie individuali, il certificato medico di riammissione oltre i cinque giorni di assenza, la disinfezione e disinfestazione periodica degli ambienti scolastici al di fuori di esigenze di sanità pubblica.

Da ultimo, l'articolo 4 è dedicato al personale impiegato nella produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti. Il libretto di idoneità sanitaria viene eliminato e sostituito dall'obbligo di *formazione* in materia igienico sanitaria che gli addetti devono ricevere prima dell'inizio dell'attività e successivamente ogni due anni. La formazione e l'aggiornamento, che riguardano tanto i dipendenti quanto i *volontari*, devono essere garantiti dal soggetto titolare dell'attività: nel nostro caso, ad esempio, la parrocchia, l'istituto religioso, l'associazione di volontariato. La modifica delle misure a garanzia della sicurezza alimentare e per prevenire le malattie infettive trasmesse da alimenti è dettata anche dalla constatazione che gli esami clinici propedeutici al rinnovo del libretto di idoneità sanitaria miravano alla ricerca di alcuni agenti patogeni rivelatori di malattie, come il tifo e il paratifo, che nella regione sono scomparse da tempo, mentre i principali rischi per la salute sono dovuti al pericolo di contaminazione alimentare legato alla scorretta manipolazione dei cibi.

Dal punto di vista pratico non vi sono al momento da parte della Regione Lombardia indicazioni circa i contenuti dei corsi o riferimenti a proposito della loro istituzione. È probabile che nei prossimi mesi (la legge è entrata in vigore nel pieno dell'estate, il 19 agosto scorso) gli operatori specializzati e le varie organizzazioni di categoria predispongano i corsi di formazione.

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo

ART. 1

1. In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.

3. Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.

ART. 2

1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune

al corrispondente gettito ICI riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

ART. 3

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale

[...]

ART. 3.

(Imposta sul reddito)

1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;
- b) conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;
- c) per quanto riguarda l'imponibile:
 - 1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta, escluso da imposizione;
 - 2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni;
 - 3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di *handicap*; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare; *non profit* e attività svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; attività sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;
 - 4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;
 - 5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;
 - 6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compa-

- tibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;
- 7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa;
 - 8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;
- d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:
- 1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;
 - 2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;
 - 3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;
 - 4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;
 - 5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;
- e) per quanto riguarda le semplificazioni:
- 1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali;
 - 2) potenziamento degli studi di settore;
 - 3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
 - 4) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;
 - 5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento dell'attività;
 - 6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche;
- f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.



Regione Lombardia

**Giunta Regionale
Direzione Generale Famiglia e
Solidarietà Sociale**

Ai Sigg.
Presidenti delle II.PP.A.B.
della Lombardia svolgenti attività
socio-sanitarie e socio assistenziali
LORO SEDI

Oggetto: Legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia".
Comunicazioni.

Si evidenzia che l'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale della Curia di Milano ha chiesto alla scrivente Unità Organizzativa di essere informato circa l'evolversi delle operazioni di trasformazione poste in essere dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza che rientrano tra gli enti per i quali sia stato riconosciuto lo svolgimento di attività inerenti la sfera educativo-religiosa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ovvero che prevedano, all'interno del proprio Consiglio di Amministrazione, la figura di un religioso o di un ministro del culto o di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attività e/o di associazioni religiose.

Pertanto si chiede cortesemente, agli enti che si trovino nelle condizioni sopra elencate, di disporre la comunicazione dei provvedimenti di trasformazione di cui agli articoli 2, comma 1, e 5, comma 1, del regolamento regionale 11/2003 anche all'autorità ecclesiastica competente per materia e/o territorio.

Certi della collaborazione che sarà fornita da tutti gli enti in indirizzo si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Affari Istituzionali, Famiglia e Terzo Settore
Caterina Perazzo

Il responsabile dell'istruttoria
(Leone Luigi int. 02/67653614)

AFFARI ISTITUZIONALI, FAMIGLIA E TERZO SETTORE
Via Pola 9/11 - 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02/6765.3509 - Fax 02/6765.3630